CAMERA DEI DEPUTATI N. 4347

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(MARIOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

—

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità

Presentato alla Presidenza il 10 agosto 1967

LAVORI PER ADDIVENIRE AL TESTO DI RIFORMA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Istituto superiore di sanità, sorto oltre un trentennio fa dal potenziamento di alcuni laboratori esistenti presso la Direzione generale della sanità pubblica del Ministero dell'interno, è andato costituendo il suo ordinamento in maniera frammentaria e discontinua, senza mai porre mano ad un provvedimento organico che ne stabilisse i compiti e la posizione relativa nel mondo scientifico italiano e internazionale. Il grande sviluppo da esso avuto nella ricerca e nei controlli sanitari ha più recentemente indirizzato coloro che si sono occupati dei problemi dell'Istituto verso una ristrutturazione che ne migliorasse il livello scientifico e l'efficienza conferendogli, nonostante le sue dimensioni, l'agilità necessaria per il dinamico mondo moderno, agilità non più consentita dall'applicazione delle norme attualmente in vigore.

La necessità di una nuova strutturazione dell'Istituto si è andata palesando chiaramente alcuni anni fa, tanto che verso gli anni sessanta gli organi competenti hanno sentito la necessità di provvedimenti radicali, che partendo da un esame dei problemi e delle esigenze dell'Istituto ne rinnovassero l'ordinamento e le strutture.

Perciò allorché in data 1° gennaio 1964 il Ministro per la sanità nominò la Commissione di studio presieduta dal professor avvocato

Mario Nigro, i tempi erano maturi per questa riforma. Infatti l'attuale Governo mise la riforma dell'Istituto come un punto della dichiarazione programmatica e le Commissioni parlamentari di igiene e sanità sollecitarono la presentazione del relativo progetto di legge.

Dopo circa un anno di lavoro durante il quale era stato compiuto un approfondito esame dei problemi dell'Istituto, la suddetta Commissione presentò uno schema di disegno di legge con la relativa relazione. Basandosi poi su tale notevole lavoro, il Ministero della sanità, elaborò un suo testo che diramò per il concerto ai Ministeri interessati nell'ottobre del 1965.

In sede di concerto con i Ministeri interessati, sentita anche una Commissione all'uopo istituita, il testo ha subìto una notevole rielaborazione, che ha portato all'attuale formulazione di cui qui appresso si illustrano i punti essenziali.

PROBLEMI ATTUALI DELL'ISTITUTO E CRITERI INFORMATORI DELLA RIFORMA

La vita, non solo recente, dell'Istituto è stata travagliata da un dilemma basilare: ricerca scientifica od attività di controllo igienico-sanitario ? Deve l'Istituto riconoscersi ed attrezzarsi, esclusivamente o prevalentemente, come centro di ricerche e di studi scientifici secondo una direttiva sviluppata soprattutto negli ultimi tempi, o deve, piuttosto, manifestare la sua utilità sul terreno del controllo igienico e sanitario, e sul terreno pratico delle attività di indagine e di accertamento inerenti ai servizi della sanità pubblica e delle attività connesse (vigilanza su altri organi od enti; insegnamento ed addestramento di personale sanitario, ecc.) ritornando così all'impostazione propria delle sue origini ?

Sono da considerare astratte e quindi condannabili entrambe le concezioni estreme: l'Istituto non può essere un centro puro ed esclusivo di ricerca scientifica, perché lo vieta la sua stessa posizione strumentale nell'ambito dell'amministrazione della sanità; ma non può essere nemmeno un semplice laboratorio di igiene, sia pure più grande e più raffinato, perché ciò significherebbe rinunciare – oltre che all'impegno della continuazione di una gloriosa tradizione – al formidabile ausilio delle risorse e delle speranze della ricerca scientifica non solo nella lotta contro i pericoli d'ogni genere che insidiano la salute, ma anche nell'affidamento delle stesse tecniche di indagine e di controllo. La tipica caratteristica dell'Istituto di riunire in un solo organismo le attività di ricerca e quelle di controllo igienico e sanitario merita di essere conservata perché rappresenta la garanzia, insieme, di una « funzionalità » della ricerca e di una adeguatezza tecnica dei metodi di controllo e degli stessi controllori ai compiti sempre più delicati e difficili che l'Istituto è chiamato ad assolvere.

Appare evidente però la difficoltà di istituire fra le due grandi branche dell'attività dell'Istituto quei rapporti di collaborazione reciproca che sono stati sopra auspicati. Difficoltà notevoli in quanto, allorché si parla di ricerca scientifica, non ci si può riferire soltanto, anzi non ci si riferisce soprattutto, alla ricerca cosiddetta applicata, ma ci si riferisce alla ricerca cosidetta pura o essenziale, cioè a dire alla ricerca scientifica in senso proprio e ristretto. Poiché quest'ultimo tipo di ricerca ha pieno diritto di cittadinanza nell'Istituto, se questo vuole qualificarsi a giusto titolo anche istituto di ricerca, e poiché una simile attività di ricerca non può concepirsi se non nei termini di una ampia libertà del ricercatore, essa attività sembra resistere alla inserzione in un rapporto di funzionalità con le attività di controllo igienico e sanitario e con quelle ad esse connesse.

Si è ritenuto di superare l'ostacolo spostando il vincolo all'opera di ricerca sul piano della programmazione di quest'opera nell'ambito della programmazione dell'intera attività dell'Istituto, che essa ha previsto e che considera essenziale per il riordinamento e la disciplina della vita di esso: una programmazione, la quale non è imposta dall'alto, ma è elaborazione interna dello stesso Istituto e, prima di ricevere la sanzione delle autorità direttive politiche ed amministrative, subisce il riscontro di un particolare organo (il Comitato di consulenza scientifica) creato sia per assicurare il contatto fra l'Istituto ed il mondo della ricerca sia per disporre di un organo che essendo costituito da membri estranei al personale dell'Istituto possa fornire sui vari problemi scientifici dell'Istituto pareri basati su differenti esperienze. Con tale tipo di programmazione si confida che sarà possibile ottenere che l'attività di ricerca non si disperda in iniziative soggettive o addirittura sterili ed arbitrarie, né che si riversi in alcune direzioni trascurando le altre altrettanto importanti, ma si sviluppi in relazione ad una realistica ed equilibrata coscienza delle esigenze della salute pubblica senza però né perdere le sue caratteristiche essenziali né trascurare i vitali collegamenti con il resto della vita scientifica e sanitaria.

Si è ritenuto poi necessario assicurare la massima « disponibilità » dell'Istituto e dei suoi ricercatori per tutte le forme di cooperazione con l'esterno, possibili nei campi di attività dell'Istituto e particolarmente nel campo dell'attività di ricerca: collaborazione con organizzazioni ed enti aventi fini analoghi; ospitalità a studiosi che intendano addestrarsi in speciali tecniche e collaborare alle ricerche dell'Istituto; attribuzione di borse di studio; possibilità di utilizzazione da parte dell'Istituto di contributi inerenti allo svolgimento di ricerche particolari, ecc.

Si è cercato cioè di conservare ed accrescere l'apertura dell'Istituto verso forme di collaborazione internazionale, che ne ha meritatamente fatto uno degli organismi più avanzati nel campo della sanità e dell'igiene.

Si è cercato anche di stabilire una certa maggiore responsabilizzazione nei rapporti interni e nell'esercizio delle rispettive funzioni come ebbe ad auspicare il Ministro per la sanità, il 24 aprile 1964, giorno di inizio dei lavori della prima commissione per la riforma dell'Istituto, attribuendo la responsabilità direttiva, pur nella giusta graduazione dei poteri e degli impegni, a tutti i titolari degli uffici operativi più importanti dell'Istituto (direttore di laboratorio, direttore di reparto, direttore di servizi); eliminando ogni distinzione nell'ambito della carriera direttiva tecnica tra agenti in compiti di ricerca scientifica ed agenti in compiti di controllo igienico e sanitario e parimenti ogni inquadramento in rapporti rigidamente gerarchici ed ogni altra attribuzione di funzioni meramente esecutive di ordini « superiori ».

È evidente poi che di questa innovata collaborazione direttiva l'Istituto non può che giovarsi non solo per l'apporto di idee e di energie che da essa può venire, ma anche perché in tal modo è possibile evitare da una parte i mali di un eccessivo accentramento di poteri al vertice, dall'altra quelli di un non armonico sviluppo dei vari settori dell'Istituto.

Uno dei problemi più gravi che si è dovuto affrontare è quello relativo ai controlli giuridici sull'attività dell'Istituto, problema che non è solo di questo, ma degli organismi di ricerca in genere e, più ampiamente, di tutti quegli organismi pubblici che si trovano a dover rispondere, nella loro azione, a particolari requisiti di rapidità, di elasticità, o di congruenza tecnica e cui mal si addice il sistema di controlli giuridici previsti nel nostro ordinamento.

La gravità del problema sta in ciò che, se da una parte, generalmente, si concorda nel valutare il sistema attuale come ormai inadatto ad assicurare un'azione efficiente e tempestiva dei pubblici poteri particolarmente nei settori ora considerati (e non v'ha dubbio che l'Istituto debba poter disporre, sia per le sue funzioni di ricerca, sia per quelle di accertamento e vigilanza, dei mezzi adeguati nel momento giusto), dall'altra parte non può sottacersi che l'esistenza di un rigido controllo della spesa pubblica è vivamente avvertita dall'opinione pubblica.

In base a tali esigenze, si è dovuto necessariamente procedere sulla strada della concessione di una meno limitata autonomia amministrativa mediante talune deroghe alla vigente legislazione alla quale però l'Istituto rimane assoggettato.

Con questo si è cercato, nei limiti del possibile, di soddisfare alla prima delle due esigenze. Alla seconda, si è ritenuto di rispondere adeguatamente vincolando l'attività dell'Istituto alla determinazione del programma di attività. La programmazione, non solo ha lo scopo di consentire un armonico svolgimento dell'attività dell'Istituto, ma anche quella di imporre una perfetta e meditata corrispondenza fra preventivo di spesa e preventivo di attività, e di fornire un parametro per la valutazione dell'opportunità e congruità della singola spesa, e per il giudizio complessivo sull'attività dell'Istituto. Circa questo ultimo punto si richiede infatti al Ministro per la sanità di presentare annualmente al Parlamento, in rapporto allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, una relazione non solo su quello che l'Istituto intende fare nel futuro esercizio finanziario ma anche su quello che ha fatto nell'anno trascorso.

Le riforme strutturali proposte dovrebbero avviare l'Istituto su di una strada più sicura di quella percorsa finora, ma le strutture valgono poco se non sussistono tutte le altre condizioni idonee ad assicurare un loro efficiente funzionamento.

Fra queste condizioni, la prima e più importante è rappresentata dall'esistenza di un personale perfettamente e totalmente adeguato alla delicatezza e complessità delle funzioni che l'Istituto deve assolvere, e tale da consentirgli di conservare quella posizione di primo piano fra gli organismi analoghi che gli è unanimamente ed internazionalmente riconosciuta.

Sono state al riguardo formulate soluzioni che attengono ai criteri di selezione ed alle

condizioni di qualificazione di tutto il personale e particolarmente di quello tecnico il quale – ricercatori in prima linea – è ovviamente l'elemento centrale e vitale dell'Istituto. Queste proposte verranno illustrate più avanti, sia nei loro principî ispiratori (adozione, ove possibile, di ruoli di tipo universitario e del sistema della temporaneità delle cariche direttive tecniche) che nelle concrete soluzioni adottate.

Parallelamente alle modifiche delle carriere e tenendo conto degli aumentati compiti assegnati all'Istituto sono stati previsti aumenti di organico, scaglionati in un quinquennio, e modifiche nei posti assegnati alle varie qualifiche.

Per ultimo, va rilevato che, ricondotte le forme di cooperazione nell'orbita della previsione normativa istituzionale, assicurata con le proposte di riforma nel sistema di controlli la elasticità dell'azione dell'Istituto, è venuta meno ogni giustificazione dell'esistenza di quelle paraorganizzazioni (Centri) che hanno consentito all'Istituto, con ovvi vantaggi ma anche con le conseguenze patologiche che sono note, un'azione di raggio più ampio, e sottratta ai vincoli gravanti sulla sua ordinaria attività. La soppressione e messa in liquidazione dei Centri contribuisce a quell'opera di totale e preciso inquadramento giuridico dell'attività dell'Istituto.

I. — Natura e funzioni dell'Istituto.

Per quanto riguarda la natura giuridica dell'Istituto, si è riconfermata la sua qualità di organo dello Stato, nella posizione di diretta dipendenza dal Ministro della sanità, quanto ai compiti che l'Istituto svolge o dovrebbe svolgere nella pubblica amministrazione dato che la sua azione, pur adeguata nella maggior parte dei casi, comporta attualmente insufficienze, discordanze e lacune per insoddisfacenti definizioni dei compiti, per interferenze con l'attività di altri organi dell'Amministrazione o per deficienze della struttura, si sono specificate meglio le funzioni dell'Istituto in base ai seguenti criteri:

A) *Ricerca scientifica.* — Della importanza della ricerca scientifica, come compito fondamentale dell'Istituto, e dei suoi rapporti con le restanti attività, sinteticamente indicate come attività di controllo igienico-sanitario, si è detto all'inizio della relazione. Si deve aggiungere che non si è ritenuto di precisare in quali campi della scienza possa rivolgersi l'attività dell'Istituto, sembrando, da una parte, che nessun campo, il quale abbia interesse per il fine della tutela della salute pubblica debba essere precluso alla ricerca e, dall'altra, che ogni tentativo di precisazione incontri difficoltà e possibilità di dissensi.

B) *Controlli.* — L'Istituto esegue attualmente, e deve continuare ad eseguire controlli di Stato, analisi di vigilanza ed analisi di revisione (in appello ai giudizi di organi tecnici periferici o locali) sugli alimenti, sui farmaci e sui presidi medico-chirurgici.

La legge prescrive inoltre il parere dell'Istituto sugli aspetti sanitari delle domande di privative industriali e sui progetti di opere pubbliche che abbiano rilevanza igienica o sanitaria.

C) *Indagini.* — È opportuno che l'Istituto possa compiere anche di sua iniziativa indagini epidemiologiche ed epizoologiche, connesse con studi in corso nei suoi laboratori.

Tali indagini sono disposte dal Direttore dell'Istituto dopo averne informato il Ministro (articolo 13).

D) *Normazione.* — Ravvisandosi uno stretto collegamento tra ricerca scientifica, controllo e normazione, spetta all'Istituto provvedere alla elaborazione delle norme tecniche in materia di sua competenza.

E) *Vigilanza sui laboratori provinciali e sugli Istituti zooprofilattici sperimentali.*

a) Premesso che i laboratori provinciali sono organi di natura puramente tecnica la cui grande importanza nell'azione di tutela dell'igiene e della salute pubblica è fuori discussione ma che a volte tendono, in relazione a particolari situazioni locali a diventare laboratori di esami merceologici e che vi è gran disparità fra di essi (alcuni laboratori sono assolutamente inadeguati ai loro compiti), e che sono in corso i lavori per una nuova regolamentazione di tali laboratori, il testo di riforma attribuisce all'Istituto l'esercizio della vigilanza tecnica su di essi. Tale vigilanza, da esercitarsi anche con ispezioni dirette ad accertare la loro idoneità tecnica e ad imporre un minimo di organizzazione (personale, mezzi, strutture), viene qui posta tra i compiti istituzionali dell'Istituto;

b) La natura privatistica degli Istituti zooprofilattici sperimentali non deve sottrarre questi alla vigilanza dell'Istituto che dovrà esplicarsi in relazione alle attività di sanità pubblica ad essi connesse (produzione di vac-

cini, ecc.), che in alcuni casi assumono addirittura dimensioni industriali. Tale vigilanza viene anche essa posta tra i compiti istituzionali dell'Istituto.

F) ***Produzione.*** — All'Istituto vanno riconosciuti compiti di produzione di sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, quando se ne ravvisi la necessità. Questa limitazione (che non si trova nell'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 724) obbedisce alla considerazione che l'attività di produzione troppo diverge dalle normali funzioni dell'Istituto e solleva problemi particolari: solo eccezionali esigenze possono quindi giustificarla.

G) ***Insegnamento ed addestramento.*** — L'Istituto svolge attualmente attività di insegnamento, aggiornamento, addestramento nei confronti del personale proprio e, per quanto riguarda la preparazione sanitaria, anche di quello delle altre amministrazioni pubbliche e tale attività sarà mantenuta ed aumentata.

H) *Collaborazione alla compilazione della* Farmacopea Ufficiale. — In relazione all'importanza della *Farmacopea Ufficiale*, all'attuale situazione e alla necessità di provvedere con continuità ai lavori di aggiornamento, è costituita presso l'Istituto una segreteria permanente della commissione di redazione della Farmacopea (legge 8 novembre 1961, n. 1242). La segreteria, composta da personale dell'Istituto, deve elaborare, tra l'altro, le proposte di aggiornamento. Di tale compito non si fa menzione nell'articolo 1, ma esso implicitamente risulta dalla istituzione della segreteria disposta dall'articolo 13, ultimo comma.

Fissate dall'articolo 1 le funzioni dell'Istituto e nell'articolo 2 le principali forme di cooperazione, nell'articolo 3 è prevista l'esecuzione dei servizi a pagamento.

Occorre dire al riguardo, che si tratta di attività in parte giuridicamente dovuta in quanto le prestazioni tecniche dell'Istituto sono previste da disposizioni normative, in parte consigliate dall'opportunità di mettere a disposizione di organizzazioni o amministrazioni pubbliche le possibilità tecniche dell'Istituto per accertamenti di tipo igienico e sanitario.

Poiché i prezzi attuali di questi servizi non sono adeguati ai costi è stata predisposta una nuova tariffa, richiamata nell'articolo 3 ed annessa al disegno di legge come tabella *A*.

In questa tabella sono stati anche effettuati un riordinamento ed un aggiornamento delle voci tariffarie, poiché l'attuale situazione al riguardo, è la risultante di numerose e non coordinate disposizioni emanate negli ultimi anni per far fronte a specifiche esigenze.

II. — STRUTTURA OPERATIVA DELL'ISTITUTO.

A) ***Laboratori e Reparti.*** — Negli ultimi quindici anni sono mutate in maniera determinante le condizioni nelle quali l'Istituto si è trovato ad operare.

Gli aspetti più importanti di questo mutamento sono i seguenti:

a) si è ampliato di molto il campo nel quale è richiesto l'intervento dell'Istituto ai fini della tutela della salute pubblica;

b) è notevolmente cresciuto il numero globale delle prestazioni ad esso richieste;

c) si sono radicalmente trasformati, sotto il profilo tecnico e scientifico, i modi di attuazione degli interventi dell'Istituto;

d) si è accentuata di conseguenza la necessità di una struttura organizzativa che abbia in se stessa la capacità di adattarsi a situazioni esterne caratterizzate da una rapida evoluzione.

I primi due fenomeni hanno direttamente influito sulla struttura operativa dell'Istituto determinando l'aumento abnorme delle dimensioni dei singoli laboratori (e, particolarmente di quelli fra di essi più impegnati in compiti di controllo igienico e sanitario), ed insieme un principio di differenziazione di fatto dei laboratori in unità minori (reparti).

In relazione sempre ai fenomeni di cui *sub a*) e *b*) è da rilevare inoltre che l'Istituto non è presente in tutti i campi in cui il suo intervento è giustificato o, addirittura, doveroso.

Tutto ciò premesso e considerato, la struttura operativa dell'Istituto è stata delineata secondo i seguenti criteri generali:

a) si è riconosciuta la tradizionale unità organizzativa costituita dal laboratorio, come tutt'ora valida e fondamentale;

b) si è ritenuto opportuno riorganizzare i laboratori, secondo le linee più avanti specificate, per adeguarli quantitativamente e organicamente alle attuali esigenze;

c) si è introdotto il reparto come unità organica dell'Istituto, sanzionando così giuridicamente una prassi che risponde a reali necessità di ripartizione delle attività nell'interno dei laboratori, ma lasciando ampia autonomia nella determinazione del loro numero e delle loro specializzazioni.

Per quanto concerne i laboratori, i principali inconvenienti, tipici di uno o più laboratori, sono: le dimensioni eccessive: la eterogeneità dei compiti assegnati ad un medesimo laboratorio; la concentrazione di molte attività di controllo in un laboratorio; l'affidamento di servizi non pertinenti, ecc.

Sulla base delle considerazioni che precedono, si è stabilito (articolo 4):

1) la trasformazione, per sottolineare l'ampliamento dei compiti ed accentuarne alcuni caratteri, dei seguenti laboratori:

a) quello di biologia si trasforma in laboratorio di biologia e patologia, per dare al laboratorio una funzione specifica di applicazione medica;

b) quello di chimica terapeutica si trasforma in laboratorio di farmacologia, per accentuare la rilevanza sanitaria che riveste il laboratorio nei confronti della salute pubblica attraverso i controlli farmacologici;

c) quello di parassitologia si trasforma in laboratorio di parassitologia ed entomologia in corrispondenza ad attività già attualmente svolta per necessità sanitarie;

2) la scissione dell'attuale laboratorio di chimica, nel laboratorio di chimica e in quello chimica farmaceutica. Tale suddivisione è resa necessaria dalle eccessive dimensioni e compiti gradualmente assunti dai laboratori di chimica, che rendono particolarmente gravoso il compito di direzione e coordinamento di tale complesso. Queste specializzazioni si sono, già delineate sul piano organizzativo dell'attuale laboratorio di chimica e la suddivisione sanziona in pratica una situazione ormai matura;

3) la costituzione del laboratorio di igiene ed epidemiologia. Tale laboratorio viene costituito quasi completamente *ex novo* perché solo alcune attività di tale tipo sono finora svolte nell'ambito dell'Istituto e, in particolare, nell'ambito del laboratorio di microbiologia. L'esigenza di una stabile attività rivolta in questa direzione era già stata sentita in sede di Consiglio superiore di sanità e raccomandazioni in tal senso erano state espresse da varie personalità del Parlamento e, in sede internazionale, da rappresentanti dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Nell'ambito di ciascun laboratorio sono costituiti, in numero non superiore a dieci per laboratorio, i reparti che sono complessi organici di personale e di mezzi cui sono affidati una o più tra le attività del laboratorio stesso. A capo di ciascun reparto è posto un direttore di reparto.

B) *Servizi generali.* — Essi comprendono:

1) i servizi amministrativi che hanno avuto una sviluppo imponente di attività in questi ultimi anni, a causa dell'aumento del personale e di tutte le attività affidate all'Istituto da nuove disposizioni legislative e dalla maggiore complessità dei problemi affidati.

Ne è derivato anche un maggior lavoro per approvvigionamento di materiali dall'Italia e dall'estero.

Questo e prospettive future previste dalla presente legge per l'attività tecnica giustificano un parallelo adeguamento del ruolo dei servizi amministrativi, come indicato nella tabella *B carriera del personale.*

2) i servizi tecnici che sono:

a) la biblioteca, costituita dal corpo centrale, comprende anche gli uffici, e le biblioteche dei vari laboratori;

b) l'elettronica, che nel precedente ordinamento era costituita in laboratorio e che si è ritenuto opportuno inserire fra i servizi tecnici, sia per il limitato sviluppo da esso raggiunto, sia perché l'attività svolta, pur essendo di alta qualificazione, è stata considerata più rivolta a coadiuvare l'opera dei vari laboratori che direttamente impegnata nei compiti sanitari;

c) il parco zoologico che attualmente esiste di fatto nell'ambito dei laboratori di veterinaria ed ha il compito di rifornire tutto l'Istituto di migliaia di animali da esperimento. Tale attività va rapidamente aumentando anche perché il crescente rigore dei controlli, specie di quelli che devono mettere in evidenza effetti quantitativamente non vistosi, richiede di operare su un grande numero di animali per poter ottenere risultati statisticamente significativi. Il lavoro sopra indicato deve essere svolto da personale specializzato, ai vari livelli, e solo un servizio istituito con un proprio contingente di personale può adeguatamente svolgere tale attività;

d) la segreteria per le attività culturali, che assume i compiti che finora erano svolti dalla segreteria didattica e museo sperimentale. Sono compiti di vitale importanza per gli scambi culturali con studiosi italiani e stranieri, anche in base alla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, che permette all'Istituto di assegnare borse di studio. Essa organizza conferenze e corsi di specializzazione e aggiornamento nel campo sanitario;

e) l'ufficio tecnico al quale dovranno essere attribuiti i compiti attualmente affidati

al laboratorio di ingegneria sanitaria dall'articolo 10 del regio decreto-legge 11 gennaio 1935, n. 27. Tali compiti sono quelli di manutenzione e di sorveglianza sulle officine e reparti tecnici. Finora questa confluenza di compiti nell'ambito del laboratorio di ingegneria sanitaria ingenerava numerosi malintesi e era tale da far scadere l'attività intera del laboratorio. Con la costituzione di questo ufficio tecnico si ottengono due risultati: quello di avere un organo altamente specializzato per tutti i servizi di carattere tecnico generale e quello di restituire al laboratorio di ingegneria le sue piene funzioni di ricerca e di controllo.

III. — STRUTTURA DIRETTIVA DELL'ISTITUTO.

L'esigenza già messa in rilievo di assicurare la maggiore possibile « democratizzazione » della vita interna dell'Istituto e quella pure importante di stabilire, per fini di consulenza e di riscontro, istituzionali collegamenti fra l'Istituto, il mondo della ricerca e gli organi amministrativi più sensibili alla funzionalità pratica di esso, hanno suggerito una riorganizzazione della struttura direttiva dell'Istituto la quale si esprime:

a) anzitutto, in una revisione delle funzioni degli organi già esistenti: comitato amministrativo (articolo 9) e direttore dell'Istituto (articolo 13) e direttore di laboratorio (articolo 14);

b) nella creazione, all'interno dell'Istituto, di due organi collegiali nuovi; il consiglio dei direttori di laboratorio (articolo 10), e, per ciascun laboratorio, il consiglio dei direttori di reparto (articolo 11), e di nuovi organi direttivi individuali come i direttori di reparto (articolo 17);

c) nella creazione, presso l'Istituto di un comitato di consulenza scientifica (in sostituzione dell'attuale comitato scientifico) ed avente funzioni più rispondenti alle esigenze derivanti dalla nuova struttura dell'Istituto.

Comitato amministrativo. — La composizione del Comitato amministrativo è fissata dall'articolo 7 dello schema di disegno di legge ed è simile a quella attuale: vi è in più un avvocato dello Stato, ed i membri designati dal consiglio dei direttori di laboratorio e quelli eletti dal personale, passano da due a tre per garantire una maggiore rappresentatività.

Le sue attuali attribuzioni sono conservate compatibilmente con le riforme proposte, in tema di ordinamento delle carriere ed ampliate per quanto riguarda i contratti e le transazioni riguardanti l'Istituto, poiché il parere vincolante del Comitato amministrativo sostituisce, nei limiti di cui all'articolo 18, il parere del Consiglio di Stato. Ma il Comitato acquista nuove e delicate funzioni attinenti al governo finanziario amministrativo, tecnico-scientifico dell'Istituto (articolo 9).

Consiglio dei direttori di laboratorio e consiglio dei direttori di reparto. — È stata prevista l'istituzione di un consiglio dei direttori di laboratorio, e, per ciascun laboratorio, di un consiglio dei direttori di reparto.

Sono gli organi mediante i quali i direttori di laboratorio e di reparto vengono chiamati a collaborare alla direzione, rispettivamente, dell'Istituto e del laboratorio, per le finalità di « democratizzazione » interna, di coordinamento, apertura ed equilibrio delle varie strutture, che sono già state messe in rilievo.

Il Direttore dell'Istituto superiore di sanità. — È il massimo organo individuale dell'Istituto e le sue funzioni di direzione e coordinamento sono specificate dall'articolo 13 del testo di riforma. Basta qui sottolineare che si è ritenuto necessario ribadire l'importanza delle sue funzioni nell'ambito dell'azione dell'Istituto, per i vantaggi di tempestività e continuità di direzione che un organo individuale presenta.

Naturalmente il direttore è confortato nella sua azione dai vari organi collegiali di cui si è parlato in precedenza e che sono indispensabili per avere una più ampia base di nozioni per un retto governo dell'Istituto.

Una importante modificazione nell'ordinamento concernente il direttore è l'abrogazione (articolo 54) dell'articolo 220 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, che stabilisce il collocamento a riposo del direttore dell'Istituto al compimento del settantacinquesino anno di età, come conseguenza della nuova disciplina implicante la temporaneità dell'ufficio di direttore a sette anni.

È questa una innovazione che permette al Direttore di svolgere la propria attività per un periodo sufficientemente lungo per dare stabilità e compiutezza alla sua opera, ma che consente di poter eventualmente conferire in via ordinaria, allo scadere dell'ufficio, la nomina ad altro dirigente di ricerca (articolo 29) senza dover ricorrere all'esonero di cui all'articolo 123 del testo unico citato, che è di fatto applicabile solo in casi eccezionali.

Direttori di laboratorio, dei servizi tecnici e dei reparti. — I compiti dei direttori di la-

boratorio rimangono in pratica quelli degli attuali capi dei laboratori.

Importanti sono invece le innovazioni che riguardano i direttori dei servizi tecnici e dei reparti, che sono di nuova istituzione come unità operativa.

Anche per i dirigenti sopraddetti è previsto il conferimento dell'ufficio a tempo determinato, per i motivi già esposti in precedenza per quanto riguarda il direttore dell'Istituto.

Direttore degli affari generali, dei servizi amministrativi e del personale. — I compiti del direttore degli affari generali, dei servizi amministrativi e del personale – che l'articolo 10 già chiama a far parte del consiglio dei direttori di laboratorio – sono definiti nell'articolo 15.

La delicatezza di tali compiti giustifica la elevata qualifica che si è ritenuto opportuno di attribuirgli.

La nomina del direttore è effettuata a norma dell'articolo 170 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

IV. — Personale.

Nella riorganizzazione delle carriere del personale in base alla fondamentale norma organizzativa secondo cui ogni ordinamento del personale deve essere strettamente connesso alle funzioni assegnate al settore in cui esso opera, si sono rilevate le seguenti necessità:

1) l'Istituto in quanto organo tecnico centrale che nei controlli e pareri deve risolvere problemi che spesso sono al limite con la ricerca applicata e che appunto per tale motivo deve svolgere istituzionalmente anche ricerca fondamentale e applicata nei vastissimi campi di interesse sanitario, deve disporre di personale della massima qualificazione;

2) per ottenere tale qualificatissimo personale è necessario poter assumere i giovani meglio dotati intellettualmente e moralmente, qualificarli, selezionare successivamente il personale in base alla operosità scientifica e di servizio, e inoltre, quando per particolari posti direttivi non fossero disponibili elementi interni, poterne assumere di esterni già al massimo della qualificazione.

Pertanto nel riordinamento delle carriere si è partiti da tali constatazioni, basate ormai su una esperienza pluridecennale, e si sono tenute presenti due realtà che il presente disegno di legge non può ignorare o modificare, e cioè quello che l'Istituto opera, nelle assunzioni, in concorrenza ad altri organismi statali, parastatali o privati e quindi esso deve offrire condizioni economiche giuridiche e di prestigio globalmente competitive con quelle offerte dai suddetti altri settori, mentre per altro verso, specie nell'attuale congiuntura, è difficile potersi allontanare dagli schemi dell'impiego nell'amministrazione statale.

Si sono perciò dovuti trovare per talune carriere dei compromessi che pur non rappresentando talvolta soluzioni più razionali per le esigenze dell'Istituto permetteranno di assumere anche gli elementi migliori, e di evitare attraverso concessioni di miglioramenti l'attuale esodo di elementi già assai qualificati verso altri settori della pubblica amministrazione (Università), verso l'industria privata o addirittura verso l'estero.

Carriere direttive tecniche. — L'esperienza ha dimostrato che pur esistendo giuridicamente sei qualifiche nella carriera direttiva tecnica dell'Istituto, solamente tre sono in realtà le qualifiche individuali in base alle funzioni tecnico-scientifiche svolte (a parte quelle tecnico-organizzative svolte dagli organi direttivi individuali e che saranno esaminate appresso). E precisamente si può distinguere una funzione del ricercatore il quale parallelamente al suo graduale avvio alla ricerca ed al controllo ed alla sua sempre maggiore qualificazione, costituisce l'elemento base sia per il lavoro sperimentale (insieme a collaboratori delle altre carriere tecniche), sia per l'attività di consulenza svolta dall'Istituto. In tempi più o meno brevi, a secondo delle capacità, tra tali ricercatori emergono elementi più dotati ed attivi che oltre al lavoro eseguito direttamente svolgono una funzione di coordinamento del lavoro degli altri ricercatori, specie dei più giovani, mostrando anche particolari doti di iniziativa e di capacità organizzativa. Infine elementi particolarmente dotati ed attivi riescono a raggiungere una attività tecnico-scientifica al livello massimo raggiunto su scala nazionale e consistente nella funzione di dirigente di ricerche molto difficili e complesse.

A queste tre funzioni e qualificazioni già esistenti di fatto in Istituto il presente disegno di legge fa corrispondere le nuove tre qualifiche corrispondenti a distinti ruoli, indicandole con i nomi di: ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca.

A tale punto è evidente l'analogia con l'ordinamento adottato per gli Istituti scientifici universitari e costituiti da tre ruoli di: assistenti, professori aggregati e professori ordinari. Tale ordinamento è d'altra parte quello della quasi totalità degli istituti universitari esteri.

Coerentemente negli articoli dal 25 al 28 e nella tabella *B* si stabiliscono criteri selettivi e sviluppi di carriera simili a quelli universitari.

Carriere di concetto ed esecutive tecniche. — Anche per tali carriere l'ordinamento universitario prevede uno sviluppo particolare in quanto le funzioni di tale personale in un Istituto scientifico non cambiano con l'aumentare della qualificazione non avendosi in genere in esse una vera gerarchia. Pertanto nell'ordinamento universitario si ha un avanzamento a ruolo aperto sia nella carriera di concetto tecnica (fino all'ex coefficiente 402) che in quella esecutiva (fino all'ex coefficiente 325).

Non è stato però possibile adottare tale sviluppo di carriera perché nell'Istituto la carriera di concetto non essendo di recente realizzazione come invece quella universitaria ha già i posti di ex coefficiente 500 che non potevano essere soppressi senza danno di parte del personale. Si è pertanto ritenuto di realizzare uno sviluppo adeguato di carriera per i vari contingenti di personale assegnati ai vari laboratori e servizi aumentando il rapporto tra i posti delle qualifiche superiori e quelli inferiori.

Organici del personale. — Nel formulare le proposte per i nuovi organici (riportati nelle tabelle *B e C*) si sono seguiti questi criteri base:

a) utilizzare meglio l'attuale personale dirigente sia tecnico che amministrativo affiancando ad esso maggior numero di collaboratori delle categorie di concetto ed esecutiva;

b) stimolare il rendimento del personale migliorandone la possibilità di avanzamento;

c) aumentare i posti in organico solo là dove ciò si mostra indispensabile in previsione dell'aumento di attività richiesta all'Istituto da provvedimenti legislativi approvati o in corso di approvazione. È inoltre da ricordare qui quanto è stato detto parlando dei laboratori e servizi, e cioè che per necessità inderogabili si provvederà con la presente riforma alla istituzione di due nuovi laboratori (igiene ed epidemiologia, e chimica farmaceutica) ed al potenziamento di vari altri laboratori e servizi tecnici.

Infine nel computo delle persone che lavorano attualmente in Istituto deve essere tenuto conto di circa sessanta unità che attualmente prestano la loro opera ai sensi della legge del 6 dicembre 1964, n. 1331.

Tenuto perciò conto di tali unità, si ha che il presente schema prevede un aumento del totale del personale di circa il ventidue per cento in un quinquennio.

Esaminando però in dettaglio i vari ruoli si nota che di fronte ad un aumento del ventisei per cento dei direttivi tecnici, del settantasette per cento degli assistenti tecnici, dell'ottantacinque per cento (compensato in notevole parte dalla riduzione di settanta unità nel ruolo dei sorveglianti tecnici) si ha che i posti nei ruoli direttivi amministrativi e di biblioteca ausiliari di ufficio e operai restano praticamente invariati, ed i posti nelle carriere di concetto amministrative e di biblioteca e degli aiutanti amministrativi aumentano rispettivamente di quattordici, otto e trenta unità.

V. — Questioni varie.

1) *Disciplina.* — Si è ritenuto opportuno introdurre (articoli 47, 48 e 49) nell'elenco delle sanzioni disciplinari una nuova sanzione per le lievi mancanze. Questa sanzione, che già esiste nelle legislazioni amministrative di molti altri Paesi, è stata denominata « ammonizione » e non lascia alcuna traccia ai fini della carriera.

Viene, così, evitato l'intervento di una formale sanzione disciplinare, sempre pregiudizievole, nei casi in cui è ritenuto giovevole un semplice avvertimento.

È stata, altresì, riconosciuta la opportunità di chiamare (articolo 49) a far parte della Commissione di disciplina due rappresentanti del personale, designati con sistema elettivo.

2) *Assunzione temporanea di esperti.* — L'esperienza ha dimostrato che l'Istituto si trova a volte nella necessità di assumere, per un tempo limitato, elementi particolarmente qualificati per far fronte a compiti aggiuntivi ad esso assegnati o ad esigenze derivanti dalla introduzione di nuove tecniche di controllo o di ricerca.

Queste assunzioni hanno carattere di temporaneità perché entro il periodo massimo di tre anni previsto dalla legge per ciascuna assunzione (articolo 50) si presume che l'esi-

genza abbia a cessare o che si sia provveduto in via definitiva con personale di ruolo.

3) *Attività professionale.* — L'articolo 219 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, consente agli impiegati direttivi tecnici dell'Istituto di esercitare la libera professione in materie connesse con i compiti istituzionali dell'Istituto stesso.

Si è pensato di limitare questa facoltà (articolo 53) in modo da escludere quelle attività che potessero dar luogo a incompatibilità con la funzione di organo di consulenza e di controllo che l'Istituto è tenuto ad assumere.

Per il resto tale facoltà è stata conservata per offrire condizioni concorrenziali con le carriere universitarie ed ospedaliere (che permettono tale attività) o con quelle della industria economicamente più vantaggiose di quelle dell'Istituto.

4) *Compensi particolari.* — L'articolo 56 è stato introdotto per confermare una situazione di fatto, la corresponsione al personale del compenso per iniziative e prestazioni dirette all'incremento dell'attività dell'Istituto, che sussiste da vari decenni e che per la quale i competenti uffici di controllo (ufficio di ragioneria, Corte dei conti) pur riconoscendone il valido fondamento, hanno espresso il parere sulla opportunità di richiamarlo esplicitamente nel testo di riforma.

5) *Inquadramento.* — L'inquadramento degli impiegati avviene nelle qualifiche di coefficiente corrispondente dei nuovi organici, salvo che per gli impiegati della attuale carriera direttiva tecnica che vengono inquadrati nei nuovi ruoli direttivi tecnici con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo 63 e precisamente gli attuali capi di laboratori nel ruolo dei dirigenti di ricerca, gli attuali primi ricercatori nel ruolo dei primi ricercatori, e tutti gli altri impiegati direttivi tecnici nel ruolo dei ricercatori. L'inquadramento nelle varie classi di stipendio avviene tenendo conto della anzianità acquisita nelle qualifiche di origine.

6) *Benefici per la carriera ausiliaria tecnica.* — Nel testo di riforma si è introdotto un beneficio di carriera per gli appartenenti all'attuale personale ausiliario tecnico, che svolge in molti casi un lavoro di notevole qualificazione, tale da poter essere equiparato a quello svolto dalle carriere esecutive tecniche.

Si è previsto (articolo 67) pertanto il passaggio di un certo numero di unità, in possesso di una data anzianità e di requisiti da accertarsi da parte del comitato amministrativo, alla carriera superiore.

7) *Mensa di servizio e asilo nido.* — Quanto alla sitituzione della mensa, ora esistente di fatto, è da avvertirsi come con essa non si intenda soddisfare postulati di carattere assistenziale bensì soccorrere precipuamente a pressanti e crescenti esigenze di servizio quali quelle che impongono un orario continuativo di lavoro in sito non passibile della lunga interruzione necessaria per recarsi al domicilio per consumare il pasto principale ed è proprio in dipendenza di ciò che sorge la necessità della istituzione della mensa di servizio per i dipendenti che ne hanno titolo.

Attualmente presso la mensa istituita di fatto e gestita in economia viene consumata una media mensile di n. 2.900 pasti distribuiti a n. 120 unità lavorative giornaliere.

Analoghe considerazioni, oltre a motivi di carattere organizzativo più generali, giustificano l'istituzione dell'asilo nido.

8) *Onere finanziario della riforma dell'Istituto e sua copertura.* — L'onere finanziario *pro capite* è stato calcolato sommando, allo stipendio base di ogni qualifica (ex coefficiente), l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia (moglie e 2 figli, in media), 60 ore di straordinario (articolo 57) e un ammontare forfettario pari al 30 per cento dello stipendio base, per la tredicesima mensilità e gli oneri a carico dello Stato.

Poi tenendo conto dello scaglionamento previsto dall'articolo 77 e della tabella *B*, quadro 1-*b*) del testo di riforma, si è potuto computare l'onere totale, per i vari anni dal 1968 al 1972 e successivamente; il maggior onere rispetto all'attuale spesa è illustrato nell'articolo 78 e va da un minimo di lire 480 milioni per il primo anno, ad un massimo di lire 1.166 milioni quando le nuove assunzioni e le possibili promozioni saranno pienamente effettuate. Alla copertura si può arrivare applicando i seguenti mezzi:

In primo luogo l'articolo 3 e la tabella *A* della presente legge porteranno per il pagamento delle analisi fatte dall'Istituto in favore di terzi, nuove tariffe, adeguate sia all'aumentato costo del lavoro, sia alla maggiore complessità degli attuali, più precisi, metodi di analisi.

Nel 1966 le entrate relative sono state circa lire 43 milioni.

Con le nuove tariffe, considerando il naturale aumento del numero delle analisi richie-

ste, che si prevede essere del 20 per cento annuo circa (dopo una probabile contrazione iniziale nel 1968 per effetto degli aumenti delle tariffe), e ricordando che solo una parte delle analisi effettuate per conto terzi sono pagate (in quanto le analisi di revisione se hanno esito sfavorevole, danno luogo all'incamerazione del deposito relativo) l'introito sarà di 242 milioni circa per il 1968, di 292 milioni per il 1969, ecc.

Il maggior introito dello Stato sarà perciò di lire 199 milioni per il 1968, aumentando di circa 50 milioni ogni anno successivo.

In secondo luogo si attuano delle modifiche alle tasse annuali per ogni specialità, estera o nazionale, e per ogni serie o categoria di specialità registrata, di cui al titolo IV - Autorizzazione a produrre medicinali - n. 5, del testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Infatti a tali tasse corrisponde da parte dell'Istituto l'obbligo di effettuare, senza rimborso di spesa per l'erario, un controllo dei campioni prelevati dal commercio da parte del Ministero della sanità; le esecuzioni di tali controlli si concretizzano oltre che nell'impegno del personale tecnico dell'Istituto anche in un onere per impiego di apparecchiature e materiale di consumo. Per tale motivo si ritiene equo un aggiornamento di tali tasse per adeguarne l'ammontare agli aumentati costi dei controlli.

Attualmente per le specialità base, che sono n. 16.736, la tassa è di lire 20.000 annue. Portandola a lire 50.000 - il maggiore introito per lo Stato sarà:

lire 30.000 x n. 16.736 = lire 502.080.000

Per le serie, categorie, ecc., di dette specialità, che sono n. 15.082, le tasse annuali sono lire 10.000.

Portandole a lire 25.000 - il maggior introito sarà:

lire 15.000 x n. 15.082 = lire 226.230.000

In totale si avrà per il 1968 una maggiore entrata di circa:

L. 199.000.000 revisione tariffe analisi dell'Istituto superiore di sanità;

» 502.000.000 revisione tasse per la produzione di specialità base;

» 226.000.000 revisione tasse per la produzione di serie, categorie, ecc.

TOTALE . L. 927.000.000

Pertanto gli aumenti dell'onere e delle entrate proposte risultano:

	Aumento di onere	Aumento entrate
	—	—
1968 . . .	480 milioni	927 milioni
1969 . . .	583 »	977 »
1970 . . .	817 »	1.027 »
1971 . . .	1.040 »	1.077 »
1972 . . .	1.130 »	1.127 »

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

NATURA E FUNZIONI DELL'ISTITUTO

ART. 1.

(Natura e funzioni)

L'Istituto superiore di sanità è organo tecnico-scientifico dell'amministrazione statale della sanità alle dipendenze del Ministro per la sanità, che ne indirizza e vigila l'attività.

L'Istituto:

a) svolge attività di ricerca scientifica in relazione al fine della tutela della salute pubblica;

b) esegue, nei casi previsti dalle leggi, controlli di Stato e controlli analitici; provvede, per la parte igienico-sanitaria, all'esame tecnico dei brevetti e, nei casi in cui sia obbligatorio il parere del consiglio superiore di sanità, all'esame tecnico di progetti di opere pubbliche;

c) compie accertamenti ed indagini di natura igienico-sanitaria;

d) provvede alla elaborazione di metodi di controllo e di analisi e di caratteristiche tecniche concernenti la costruzione, conservazione e conduzione delle opere a rilevanza igienico-sanitaria; alla preparazione, conservazione e distribuzione degli *standard* biologici; alla definizione delle caratteristiche tecniche di farmaci e di sostanze interessanti la salute pubblica;

e) esercita vigilanza tecnica sui laboratori provinciali di igiene e profilassi e, limitatamente all'attività di sanità pubblica, sugli Istituti zooprofilattici sperimentali;

f) produce, in caso di necessità, su richiesta del Ministro per la sanità, sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;

g) organizza in conformità alle vigenti disposizioni di legge corsi di insegnamento, aggiornamento e di addestramento per il personale addetto a servizi di sanità delle amministrazioni pubbliche;

h) può promuovere convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali riguardanti gli stessi compiti; rende noti mediante proprie pubblicazioni scientifiche o

anche attraverso altre pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanità pubblica.

Agli accertamenti ed indagini di cui alla lettera *c*) l'Istituto può provvedere in caso di particolari esigenze igienico-sanitarie, di propria iniziativa; in tali casi il direttore dell'Istituto è tenuto ad informare il Ministro delle iniziative che intende prendere ed a comunicare i risultati delle indagini eseguite.

ART. 2.

(*Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca*)

Nello svolgimento della sua attività, l'Istituto può cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.

Ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, può accogliere, in qualità di ospiti, studiosi italiani e stranieri, che chiedano di addestrarsi in particolari tecniche e collaborare alle ricerche dell'Istituto e può conferire nei limiti dei fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità a questo scopo, borse di studio a cittadini italiani e stranieri.

Su richiesta del direttore dell'Istituto, sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio, il Ministro per la sanità può autorizzare l'Istituto a ricevere contributi da parte di organizzazioni estere ed internazionali e da enti pubblici nazionali per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti a compiti dell'Istituto stesso, i cui risultati saranno di appartenenza sia dell'Istituto che della organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta.

I contributi di cui al precedente terzo comma sono esclusivamente destinati alla copertura delle spese necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature, per le missioni all'estero e quant'altro occorra per la specifica ricerca da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai ricercatori designati o ad altri dipendenti dell'Istituto. A tal fine essi vengono versati in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere immediatamente e per l'intero importo riassegnati con decreti del Ministro per il tesoro, su indicazione del direttore dell'Istituto, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità – rubrica Istituto superiore di sanità – in relazione all'oggetto delle spese da effettuare.

Le somme riassegnate sui capitoli di cui al precedente comma e non impegnate alla fine dell'esercizio finanziario saranno mantenute in bilancio sino all'esercizio nel quale la ricerca sarà portata a termine.

ART. 3.

(*Servizi e pagamenti*)

Nei casi in cui non vi sia tenuto per legge, l'Istituto, previa autorizzazione del Ministro per la sanità, può rendere a pagamento ad organizzazioni pubbliche estere ed internazionali e ad amministrazioni pubbliche nazionali servizi inerenti alle proprie funzioni.

Le tariffe dei servizi comunque resi dall'istituto sono fissate nella tabella A) annessa alla presente legge.

Per i servizi non previsti nella tabella *A*) e per la modificazione della tabella stessa si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per la sanità di concerto con quello per il tesoro.

I proventi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono versati direttamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

TITOLO II.

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

ART. 4.

(*Ripartizione dell'Istituto - Laboratori*)

L'Istituto è costituito da laboratori e servizi generali. I laboratori si articolano in reparti.

I laboratori sono:

1) laboratorio di biologia e patologia;
2) laboratorio di chimica;
3) laboratorio di chimica biologica;
4) laboratorio di chimica farmaceutica;
5) laboratorio di farmacologia;
6) laboratorio di fisica;
7) laboratorio di igiene e di epidemiologia;
8) laboratorio di ingegneria sanitaria;
9) laboratorio di microbiologia;
10) laboratorio di parassitologia ed entomologia;
11) laboratorio di veterinaria.

I laboratori hanno il dovere della reciproca collaborazione per l'esercizio delle funzioni e per l'espletamento dei compiti assegnati all'Istituto.

ART. 5.

(*Servizi generali*)

I servizi generali dipendono direttamente dal direttore dell'Istituto. Essi sono:

1) servizi amministrativi;

2) servizi tecnici, così distinti:

a) biblioteca, comprendente la biblioteca centrale e le biblioteche dei laboratori e dei servizi generali;

b) elettronica;

c) parco zoologico;

d) segreteria per le attività culturali;

e) ufficio tecnico.

TITOLO III.

ORGANI DI DIREZIONE

ART. 6.

(*Organi collegiali ed individuali*)

Sono organi direttivi collegiali dell'Istituto:

il comitato amministrativo;

il consiglio dei direttori di laboratorio;

i consigli dei direttori di reparto.

Sono organi direttivi individuali:

il direttore dell'Istituto;

i direttori di laboratorio;

il direttore degli affari generali e dei servizi amministrativi e del personale;

i direttori dei servizi tecnici;

i direttori di reparto.

Presso l'Istituto è istituito un comitato di consulenza scientifica con le funzioni di cui all'articolo 12.

CAPO I.

ORGANI COLLEGIALI DI DIREZIONE E DI CONSULENZA

ART. 7.

(*Comitato amministrativo: composizione*)

Il comitato amministrativo è presieduto dal Ministro per la sanità, o, per delega da disporsi di volta in volta, da un Sottosegretario di Stato per la sanità oppure dal direttore dell'Istituto ed è composto:

a) dal direttore dell'Istituto;

b) da tre direttori di laboratorio designati dal consiglio dei direttori di laborato-

rio, secondo i criteri di cui all'articolo 10 della presente legge:

c) da un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato;

d) da un consigliere della Corte dei conti designato dal presidente della Corte dei conti;

e) da un avvocato dello Stato designato dall'avvocato generale dello Stato;

f) da un ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato designato dal Ministro per il tesoro;

g) dal direttore degli Affari generali dei servizi amministrativi e del personale;

h) da tre rappresentanti del personale, eletti per ogni triennio dai dipendenti di ruolo mediante suffragio diretto, universale e segreto.

Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a capo ufficio.

I membri del comitato amministrativo sono nominati con decreto del Ministro per la sanità e durano in carica tre anni.

ART. 8.

(*Comitato amministrativo: adunanza*)

Il comitato amministrativo si riunisce in adunanza ordinaria una volta al mese ed è convocato, in via straordinaria, dal Ministro per la sanità quando ne ravvisi l'opportunità.

Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

ART. 9.

(*Comitato amministrativo: funzioni*)

Il comitato amministrativo:

1) esercita le attribuzioni del consiglio di amministrazione e quelle del consiglio di amministrazione per il personale ausiliario stabilite dall'articolo 146 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1967, n. 3;

2) delibera, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, il piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funziona-

mento dell'Istituto e la ricerca scientifica, in relazione alle necessità dei singoli laboratori e servizi generali. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della sanità;

3) esprime parere:

a) sulle proposte formulate dal consiglio dei direttori di laboratorio, circa la previsione annuale delle spese necessarie per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;

b) sulla relazione programmatica di cui all'articolo 21 della presente legge:

c) sulle produzioni di sostanze di interesse sanitario da effettuarsi dall'Istituto o sulla cessazione di produzioni in atto;

d) sulle proposte di variazione dei contingenti di personale assegnati ai singoli laboratori e servizi generali, nell'ambito degli organici;

4) esprime pareri e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il Ministro per la sanità lo richieda.

ART. 10.

(*Consiglio dei direttori di laboratorio*)

Il consiglio dei direttori di laboratorio è composto dal direttore dell'Istituto che lo presiede, dai direttori di laboratorio e dal direttore degli affari generali, dei servizi amministrativi e del personale.

Il consiglio dei direttori di laboratorio:

1) formula proposte:

a) sul programma dell'attività dell'Istituto;

b) sulla determinazione e sulle modifiche dei contingenti di personale assegnato ai singoli laboratori e servizi tecnici;

2) esprime parere:

a) sul coordinamento dell'azione dei laboratori e dei servizi generali;

b) su tutti gli argomenti che il direttore dell'Istituto ritenga opportuno sottoporre al suo esame;

3) designa ai fini della composizione del comitato amministrativo un direttore di laboratorio per ciascuno dei seguenti gruppi:

a) biologia e patologia, igiene ed epidemiologia, microbiologia, parassitologia ed entomologia, veterinaria;

b) chimica, chimica biologica, chimica farmaceutica, farmacologia;

c) fisica, ingegneria sanitaria;

4) esprime pareri e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai

regolamenti e in tutti quei casi in cui il presidente lo richieda.

Il presidente del consiglio dei direttori di laboratorio invita alle adunanze, per le materie di loro competenza, i direttori dei servizi tecnici, i quali vi partecipano con funzioni consultive.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consiglio dei direttori di laboratorio si riunisce su convocazione del proprio presidente o su richiesta di almeno la metà dei direttori di laboratorio.

ART. 11.

(*Consiglio dei direttori di reparto*)

In ciascun laboratorio è istituito un consiglio dei direttori di reparto.

Il consiglio è composto dal direttore del laboratorio, che lo presiede, e dai direttori dei reparti.

Il consiglio dei direttori di reparto collabora con il direttore del laboratorio per il coordinamento dell'attività dei reparti.

Il consiglio dei direttori di reparto formula al direttore del laboratorio proposte per il programma di attività del laboratorio stesso e per l'utilizzazione dei fondi ad esso assegnati.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consiglio dei direttori di reparto si riunisce su convocazione del proprio presidente o su richiesta di almeno la metà dei direttori di reparto.

ART. 12.

(*Comitato di consulenza scientifica: composizione e funzioni*)

Il comitato di consulenza scientifica è composto:

a) dal direttore dell'Istituto che lo presiede e lo convoca;

b) da dieci membri scelti fra eminenti personalità scientifiche, italiane o straniere, specialmente competenti nei vari campi di attività dell'Istituto, di cui cinque scelti tra le terne designate rispettivamente dal consiglio superiore di sanità, dal consiglio superiore della pubblica istruzione, dal consiglio superiore dell'agricoltura, dal consiglio superiore dei lavori pubblici e dal consiglio nazionale delle ricerche.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal direttore della segreteria per le attività culturali.

I membri di cui alla lettera *b*) sono nominati con decreto del Ministro per la sanità di

concerto con quello della pubblica istruzione e durano in carica tre anni.

Il presidente del comitato di consulenza scientifica può invitare alle riunioni, in relazione alle materie da trattare, impiegati dell'Istituto e di ogni altra amministrazione statale ed esperti di particolare competenza, italiani o stranieri.

Il comitato di consulenza scientifica si riunisce almeno due volte all'anno, ed ha funzioni consultive. Esso:

esercita consulenza scientifica per l'Istituto in ordine alla individuazione dei temi di ricerca sanitaria di maggiore interesse per la sanità pubblica nazionale ed alla impostazione di particolari serie di controlli anche a scopo di rilevamento statistico;

esercita le attribuzioni del comitato scientifico in materia di ripartizione delle borse di studio in conformità a quanto stabilito dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332.

CAPO II.

ORGANI DIRETTIVI INDIVIDUALI: ATTRIBUZIONI

ART. 13.

(*Attribuzioni del direttore dell'Istituto*)

Il direttore dell'Istituto sovraintende l'attività dell'Istituto, dirigendone il funzionamento e ne ha la responsabilità di fronte al ministro per la sanità; dispone i controlli, gli accertamenti e le indagini di iniziativa dell'Istituto, informandone preventivamente il ministro; gli fa relazione sulle attività di vigilanza previste dall'articolo 1, lettera *e*) e gli propone i provvedimenti necessari. Ordina ed impegna, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese dell'Istituto; emette e firma i mandati; propone al ministro per la sanità gli incarichi di cui all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti.

Entro il primo semestre di ogni anno presenta al ministro per la sanità una relazione scritta sull'attività svolta dall'Istituto nell'annata precedente e predispone lo schema di relazione sul programma dell'Istituto di cui all'articolo 21 della presente legge.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto viene sostituito dal direttore di laboratorio più anziano.

Per il coordinamento di alcuni compiti fondamentali dell'attività dell'Istituto, il direttore si avvale di una segreteria tecnica composta da personale appartenente ai laboratori dell'Istituto.

Dal direttore dell'Istituto dipende altresì la segreteria tecnica della farmacopea ufficiale.

ART. 14.

(*Attribuzioni del direttore di laboratorio*)

Il direttore di laboratorio coordina e dirige l'attività del laboratorio e ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.

Entro il primo trimestre di ogni anno presenta al consiglio dei direttori di laboratorio una relazione scritta sull'attività svolta dal laboratorio nell'annata precedente.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore di laboratorio viene sostituito dal direttore di reparto più anziano del laboratorio stesso.

Dal direttore di laboratorio dipende la segreteria del laboratorio.

Il direttore di laboratorio provvede ad organizzare corsi di perfezionamento e di addestramento nell'ambito del laboratorio.

ART. 15.

(*Attribuzioni del direttore degli affari generali, dei servizi amministrativi e del personale*)

Il direttore degli affari generali, dei servizi amministrativi e del personale coadiuva il direttore dell'Istituto nello svolgimento dell'azione amministrativa, dirige e coordina la attività degli uffici dipendenti e ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.

ART. 16.

(*Attribuzioni del direttore di servizio tecnico*)

Il direttore di servizio tecnico dirige il servizio cui è preposto ed è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto del suo funzionamento. La funzione di direttore di servizio tecnico è equiparata a quella di direttore di reparto.

Entro il primo bimestre di ogni anno, il direttore di servizio tecnico presenta al direttore dell'Istituto una relazione sull'attività svolta dal servizio tecnico nell'annata precedente.

ART. 17.

(*Attribuzioni del direttore di reparto*)

Il direttore di reparto dirige il reparto cui è preposto ed ha, di fronte al direttore del

laboratorio, la responsabilità delle attività di ricerca e di controllo che in esso si svolgono.

Entro il primo bimestre di ogni anno, il direttore di reparto presenta al direttore del laboratorio una relazione scritta sull'attività svolta dal reparto nell'annata precedente.

TITOLO IV.

CONTRATTI - PROGETTI - PROGRAMMA

ART. 18.

(*Contratti*)

Il parere del Consiglio di Stato, previsto dagli articoli 5, 6, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, è sostituito, limitatamente ai contratti riguardanti l'Istituto, dal parere vincolante del comitato amministrativo, salvo quanto disposto nel successivo secondo comma.

Il Consiglio di Stato esprime parere sui progetti di contratto che importino una spesa superiore a lire cento milioni quando si intenda provvedere per asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso e a lire venti milioni quando si intenda provvedere alla spesa mediante trattativa privata.

Quando trattasi di progetti di contratti, dai quali derivi una entrata per lo Stato, i limiti di somma di cui al precedente comma sono ridotti rispettivamente a lire cinquanta milioni per i contratti da stipularsi mediante asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso ed a lire dieci milioni per quelli da stipularsi a trattativa privata.

Qualora il contratto concerna materia per la quale esistono capitolati d'oneri approvati su conforme parere del Consiglio di Stato e le condizioni del contratto siano uguali a quelle di detti capitolati, i limiti di somma di cui ai due precedenti comma sono raddoppiati.

Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sugli atti di transazione di importo superiore a lire cinque milioni, nonché sugli atti relativi ad inapplicabilità di clausole penali o sospensione di lavori o di prolungamento di termini per cause non previste dal contratto quando la durata della sospensione dei lavori o il prolungamento dei termini siano indeterminati ovvero vi corrisponda una penalità eccedente le lire un milionecinquecentomila.

Possono essere eseguiti in economia servizi e disposte spese inerenti alle attribuzioni

dell'Istituto entro il limite massimo di spesa di lire dieci milioni. Oltre tale limite sarà sentito il Consiglio di Stato. Per le spese superiori a lire due milioni e non eccedenti le lire dieci milioni deve essere sentito il comitato amministrativo. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro, è emanato un nuovo regolamento speciale nel quale sono determinati i servizi e le spese da eseguire in economia.

ART. 19.

(*Acquisto e vendita dei materiali*)

L'Istituto, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, provvede direttamente all'acquisto di strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali da laboratorio, animali da esperimento e di tutto ciò che possa occorrere per la ricerca scientifica e il funzionamento dei laboratori e servizi tecnici.

L'Istituto provvede altresì direttamente alla vendita degli strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali da laboratorio, allorché ricorrono le seguenti condizioni:

a) siano superati tecnicamente a causa di nuovi ritrovati;

b) l'uso per il quale furono costruiti o acquistati comporti eccessiva onerosità di funzionamento o di manutenzione;

c) non siano utilizzabili per altri servizi.

Possono altresì essere venduti gli animali non più utilizzabili ai fini sperimentali o di controllo.

Il direttore dell'Istituto nomina, all'inizio di ogni biennio, una commissione composta da un dirigente di ricerca, presidente, da tre primi ricercatori e da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione con qualifica non inferiore a capo ufficio, la quale esprime parere in ordine alla indispensabilità della spesa e congruità del prezzo per l'acquisto di quei beni tra quelli indicati al primo comma, che non siano richiesti direttamente dai laboratori e servizi tecnici.

La stessa commissione esprime parere sulla convenienza di una ulteriore utilizzazione degli animali e in ordine ai punti *a*), *b*) e *c*) del secondo comma, nonché sul valore di stima per la successiva vendita, mediante verbale da redigersi dopo apposito sopralluogo.

Per la validità dei contratti di vendita degli animali non più utilizzabili ai fini sperimentali o di controllo, dei beni fuori uso, nonché di quelli di cui al precedente secondo comma, deve partecipare alle gare e intervenire alla stipulazione del contratto un funzionario designato di volta in volta dal Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – quando il valore di stima superi le lire 600 mila.

I relativi proventi sono versati dagli acquirenti direttamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

ART. 20.

(*Ufficio tecnico*)

L'Ufficio tecnico elabora i progetti dei lavori necessari alla manutenzione degli impianti dell'Istituto nonché i progetti relativi a nuove installazioni e modifiche occorrenti per l'aggiornamento tecnico degli impianti stessi; esprime altresì il parere sui progetti di cui sopra quando la loro redazione sia affidata a ditte od a tecnici estranei all'amministrazione, dirige i relativi lavori.

Progetta, dirige, esegue – quando l'esecuzione non sia affidata a ditte private – e collauda i lavori di ordinaria manutenzione degli edifici e dei loro impianti.

Sovrintende alle officine, agli impianti ed alle attrezzature generali dell'Istituto.

ART. 21.

(*Relazione del Ministro*)

Il Ministro per la sanità presenta annualmente al Parlamento, in rapporto allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, una relazione sul programma dell'Istituto per il futuro esercizio finanziario e sui risultati dell'attività svolta nel precedente esercizio.

ART. 22.

(*Residui*)

Le somme non impegnate alla fine dell'esercizio finanziario sul capitolo di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità – rubrica Istituto superiore di sanità – concernente le spese per il funzionamento e le manutenzioni, possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

TITOLO V.

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

ART. 23.

(*Carriere*)

Le carriere degli impiegati dell'Istituto superiore di sanità sono distinte in:

carriere direttive;
carriere di concetto;
carriere esecutive;
carriere del personale ausiliario.

Nei quadri I, II, III e IV della tabella *B* annessa alla presente legge sono stabiliti i ruoli organici per ciascuna carriera.

La pianta organica degli operai dell'Istituto superiore di sanità è distinta in:

operai specializzati, I categoria;
operai qualificati, II categoria;
operai comuni, III categoria.

Nella tabella *C* annessa alla presente legge è riportata la pianta organica e la paga annua lorda per ciascuna categoria.

CAPO I.

CARRIERE DIRETTIVE.

ART. 24.

(*Classificazione delle carriere direttive*)

Le carriere direttive comprendono:

a) ruolo dei ricercatori;
b) ruolo dei primi ricercatori;
c) ruolo dei dirigenti di ricerca;
d) carriera amministrativa;
e) carriera dei bibliotecari.

ART. 25.

(*Ruolo dei ricercatori: Nomina*)

La nomina in prova a ricercatore si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea in una delle scienze attinenti alle funzioni dell'Istituto.

Il Ministro per la sanità provvede con proprio decreto ad indire il concorso determinando in conformità alle norme regolamentari i diplomi di laurea specificamente richiesti per l'ammissione, e specificando il laboratorio o servizio tecnico per il quale i posti sono messi a concorso. Le prove scritte sono tre.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a ricercatore, nominata con decreto ministeriale, è composta da un direttore

di laboratorio, presidente, da due professori ordinari di università, docenti in una delle materie su cui vertono le prove di esame e da due direttori di servizio tecnico o di reparto, tutti designati dal consiglio dei direttori di laboratorio. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera degli assistenti tecnici che abbiano conseguito la abilitazione alla libera docenza nella stessa materia o in materia affine a quella dei posti messi a concorso.

Il Ministro per la sanità, sentito il comitato amministrativo, previo parere del consiglio dei direttori di laboratorio, con il consenso degli interessati, può disporre il trasferimento di personale della carriera dei ricercatori da un laboratorio o servizio tecnico ad un altro; tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di posti nel laboratorio o servizio tecnico di immissione.

ART. 26.

(*Ruolo dei primi ricercatori*)

La nomina a primo ricercatore, per ciascun laboratorio o servizio tecnico, si consegue mediante concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi a partecipare i ricercatori dell'Istituto che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nel ruolo di ricercatori e che siano in possesso di libera docenza in disciplina fondamentale dell'Istituto.

Allo stesso concorso possono partecipare i professori ordinari, straordinari ed aggregati delle università statali, gli assistenti universitari ordinari con almeno otto anni di servizio nelle stesse università in possesso di libera docenza in disciplina fondamentale dell'Istituto, nonché i ricercatori provvisti di laurea che abbiano compiuto almeno otto anni di servizio complessivo, anche non continuativo, presso istituti statali o presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca statali o liberi, italiani o stranieri e in possesso di libera docenza in disciplina fondamentale dell'Istituto. Ai fini dell'ammissione al concorso il servizio prestato presso università o istituzioni scientifiche straniere deve essere riconosciuto con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

La metà dei posti messi a concorso è riservata ai ricercatori dell'Istituto dichiarati idonei; l'eventuale frazione di posto, arrotondata all'unità, è assegnata a favore di questi ricercatori.

La commissione giudicatrice per la nomina a primo ricercatore, nominata con decreto del Ministro per la sanità, è composta dal direttore dell'Istituto, presidente, da due professori ordinari di università docenti in materie su cui vertono le prove di esame designati dal Ministro della pubblica istruzione e da due dirigenti di ricerca designati dal consiglio dei direttori di laboratorio. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

La commissione dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli e di venti punti per le prove di esame. I titoli valutabili sono i servizi prestati, gli elaborati di servizio e le pubblicazioni scientifiche.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Per ciascun candidato il direttore dell'Istituto fa pervenire alla commissione giudicatrice i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare.

L'esame consiste in un colloquio sull'attività svolta ed in una lezione, secondo il programma che sarà indicato nel bando che indice il concorso.

Sono nominati primi ricercatori, nei limiti dei posti messi a concorso e secondo la graduatoria di merito, i candidati che abbiano riportato almeno ventun punti su trenta, con non meno di sei decimi per i titoli e per ciascuna delle due prove di esame.

Il concorso per la nomina a primo ricercatore è bandito entro sei mesi dalla disponibilità del posto ed espletato entro sei mesi dalla pubblicazione del bando.

I vincitori del concorso sono nominati primi ricercatori e ad essi è attribuita la quinta classe di stipendio.

Dopo tre anni di regolare ed effettivo servizio e previo giudizio favorevole sulla attività scientifica e di servizio da parte di una apposita commissione costituita nei modi previsti dal secondo comma, i primi ricercatori sono confermati in ruolo ed assegnati alla quarta classe di stipendio.

Nel caso che la commissione di cui al comma precedente dia un giudizio sfavorevole i primi ricercatori vengono ricollocati nel ruolo dei ricercatori, anche in soprannumero da riassorbirsi in occasione delle successive va-

canze, conservando l'anzianità acquisita nel ruolo dei primi ricercatori ai fini delle assegnazioni alle successive classi e degli aumenti periodici di stipendio di ricercatore.

Il servizio di ruolo prestato anteriormente alla nomina a primi ricercatori in carriere direttive o in qualifiche o categorie corrispondenti di altri ruoli statali con stipendi inferiori all'ex coefficiente 500, è computato per la metà e per non oltre quattro anni agli effetti del passaggio dalla quarta alla terza classe di stipendio; lo stesso servizio, se prestato con stipendi corrispondenti all'ex coefficiente 500 è computato per intero e per non oltre quattro anni ai medesimi effetti. Il periodo di insegnamento ufficiale, reso presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore statali, anteriormente alla nomina a primi ricercatori da professori già inclusi in terne o dichiarati maturi nei concorsi a cattedre universitarie col possesso della abilitazione alla libera docenza, è valutato per la metà e comunque per non oltre quattro anni. I periodi di cui al presente comma si cumulano ai soli fini del passaggio di classe citato.

Detti servizi, se prestati con stipendi superiori all'ex coefficiente 500, sono computati per intero agli effetti del passaggio di classe di cui al precedente comma e per non oltre due anni agli effetti dell'anzianità nella terza classe di stipendio.

Il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi deve essere chiesto dagli interessati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decreto di conferma in ruolo.

ART. 27.

(*Nomina a dirigente di ricerca*)

La nomina a dirigente di ricerca per ciascun laboratorio o servizio tecnico si consegue mediante concorso per titoli ed esame, cui possono partecipare i primi ricercatori e i ricercatori che, alla data di pubblicazione del decreto che indìce il concorso, siano in possesso di laurea e di libera docenza in disciplina fondamentale dell'Istituto e abbiano compiuto complessivamente almeno otto anni di effettivo servizio nelle carriere e nei ruoli direttivi tecnici dell'Istituto.

Allo stesso concorso possono partecipare i professori ordinari, straordinari ed aggregati delle università statali, gli assistenti universitari ordinari con almeno otto anni di servizio nelle stesse università in possesso di libera docenza in disciplina fondamentale dell'Istituto, nonché i ricercatori provvisti di laurea che abbiano compiuto almeno otto anni di

servizio complessivo, anche non continuativo, presso istituti statali o presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca statali o liberi, italiani o stranieri e in possesso di libera docenza in disciplina fondamentale dell'Istituto. Ai fini dell'ammissione al concorso il servizio prestato presso università o istituzioni scientifiche straniere deve essere riconosciuto con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Con il decreto che indice il concorso vengono indicate le discipline per cui viene bandito il concorso stesso.

L'elenco delle discipline per ciascun laboratorio o servizio tecnico e il numero di posti per ciascuna di esse sono stabiliti, su proposta del comitato amministrativo dell'Istituto, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, con decreto del Ministro per la sanità da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le stesse modalità può essere aggiornato l'elenco delle discipline e il numero dei posti per ciascuna di esse.

La commissione giudicatrice del concorso è composta dal direttore dell'Istituto, presidente, da due professori ordinari di università docenti in materie su cui verte l'esame, designati dal Ministro della pubblica istruzione e da due direttori di laboratorio designati dal consiglio dei direttori di laboratorio. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a capo ufficio.

Il direttore dell'Istituto fa pervenire alla commissione giudicatrice, per i candidati interni, i rapporti informativi formulati durante la carriera e lo stato matricolare e, per i candidati esterni, la documentazione di cui al secondo comma del presente articolo.

L'esame consiste in una discussione sugli argomenti relativi all'attività svolta e sui titoli scientifici prodotti.

Il concorso per la nomina a dirigente di ricerca è bandito entro sei mesi dalla disponibilità del posto ed espletato entro sei mesi dalla pubblicazione del bando.

I vincitori del concorso sono nominati dirigenti di ricerca, e ad essi è attribuita la quinta classe di stipendio.

Dopo tre anni di regolare ed effettivo servizio, previo giudizio favorevole sulla loro attività scientifica e di servizio da parte di una commissione costituita nei modi previsti dal sesto comma, i dirigenti di ricerca sono con-

fermati in ruolo ed assegnati alla quarta classe di stipendio.

Nel caso che la commissione di cui al comma precedente dia un parere sfavorevole i dirigenti di ricerca vengono collocati nel ruolo dei primi ricercatori, anche in soprannumero, nella classe di provenienza, o nella classe iniziale se non provenienti dai ruoli direttivi tecnici dell'Istituto, utilizzando il servizio prestato in qualità di dirigente di ricerca ai fini delle assegnazioni alle successive classi di stipendio e degli aumenti periodici.

Il servizio di ruolo prestato anteriormente alla nomina a dirigente di ricerca in carriere direttive o in qualifiche o categorie corrispondenti di altri ruoli statali con stipendi inferiori all'ex coefficiente 500, è computato per la metà e per non oltre quattro anni agli effetti del passaggio dalla quarta alla terza classe di stipendio; lo stesso servizio, se prestato con stipendi corrispondenti all'ex coefficiente 500 è computato per intero e per non oltre quattro anni ai medesimi effetti. Il periodo di insegnamento ufficiale, reso presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore statali, anteriormente alla nomina a dirigente di ricerca straordinario da professori già inclusi in terne o dichiarati maturi nei concorsi a cattedre universitarie o col possesso della abilitazione alla libera docenza, è valutato per la metà e comunque per non oltre quattro anni. I periodi di cui al precedente comma si cumulano ai soli fini del passaggio di classe citato.

Detti servizi, se prestati con stipendi superiori all'ex coefficiente 500 sono computati per intero agli effetti del passaggio di classe di cui al precedente comma e per non oltre due anni agli effetti dell'anzianità nella terza classe di stipendio. Il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi deve essere chiesto dagli interessati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decreto di conferma in ruolo.

ART. 28.

(*Avanzamenti di carriera*)

L'assegnazione del personale direttivo tecnico alle classi di stipendio successive a quella iniziale di ogni qualifica viene effettuata dal comitato amministrativo con decorrenza dalla data del compimento dell'anzianità prevista nei quadri della tabella *B* annessa alla presente legge.

Gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato nel rapporto informativo più di una volta il giudizio complessivo inferiore a distinto o che abbiano demeritato succes-

sivamente al periodo cui si riferisce l'ultimo rapporto sono esclusi dalle assegnazioni di cui al precedente comma nonché dall'ammissione a concorsi, esami e scrutini.

Nella tabella *B* annessa alla presente legge sono riportati gli ex coefficienti per la determinazione del trattamento economico.

Agli impiegati dell'Istituto spettano, in rapporto a ciascun ex coefficiente, aumenti periodici biennali ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

ART. 29.

(*Nomina a direttore dell'Istituto*)

L'ufficio di direttore dell'Istituto è conferito con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro per la sanità, a un dirigente di ricerca, con almeno cinque anni di effettivo servizio nel ruolo o ad uno scienziato di chiara fama nelle discipline attinenti ai compiti dell'Istituto. Tale ufficio ha la durata di sette anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. Se la nomina è conferita ad un direttore di laboratorio o ad un direttore di reparto, questi non può conservare la direzione del laboratorio o del reparto cui è preposto.

Nei primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge viene valutata, ai fini di cui sopra, quale anzianità di dirigente di ricerca, l'anzianità maturata nella qualifica di capo dei laboratori.

Il direttore dell'Istituto, se la nomina viene conferita a persona estranea, è inquadrato, con esonero del periodo di prova (di cui all'articolo 27) nel ruolo dei dirigenti di ricerca, anche in soprannumero, alla classe che gli compete in base ai precedenti servizi prestati nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'articolo 27, e comunque non inferiore alla terza.

ART. 30.

(*Nomina a direttore di laboratorio*)

L'ufficio di direttore di laboratorio è conferito con decreto del Ministro per la sanità, su proposta del comitato amministrativo, previo parere di una commissione composta dal direttore dell'Istituto, presidente, e da quattro professori ordinari di università nelle materie attinenti al laboratorio di cui due designati dal Ministro per la pubblica istruzione

e due dal comitato scientifico dell'Istituto, ad un dirigente di ricerca con almeno cinque anni di effettivo servizio nelle carriere e nei ruoli direttivi tecnici dell'Istituto.

Tale ufficio ha la durata di sei anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. Alla nomina si provvede entro sei mesi dalla vacanza. Se l'ufficio è conferito ad un direttore di reparto, questo può mantenere la direzione del reparto cui è preposto.

ART. 31.

(*Nomina a direttore di servizio tecnico*)

L'ufficio di direttore di servizio tecnico relativo all'ufficio tecnico, alla segreteria per le attività culturali, al parco zoologico e alla elettronica è conferito con decreto del Ministro per la sanità, su proposta del comitato amministrativo, previo parere da esprimere, dal consiglio dei direttori di laboratorio, ad un dirigente di ricerca, o ad un primo ricercatore del servizio di appartenenza. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. All'assegnazione dell'ufficio si provvede entro quattro mesi dalla vacanza.

ART. 32.

(*Nomina a direttore di reparto*)

L'ufficio di direttore di reparto è conferito con decreto del Ministro per la sanità, su proposta del comitato amministrativo, previo parere del consiglio dei direttori di laboratorio a un dirigente di ricerca o primo ricercatore o ricercatore del laboratorio stesso. Tale ufficio ha la durata di cinque anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento.

All'assegnazione dell'ufficio stesso si provvede entro quattro mesi dalla vacanza.

ART. 33.

(*Nomina del direttore degli affari generali, dei servizi amministrativi e del personale*)

La nomina del direttore degli affari generali, dei servizi amministrativi e del personale è effettuata a norma dell'articolo 170 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

CAPO II.

CARRIERE DI CONCETTO.

ART. 34.

(*Classificazione delle carriere di concetto*)

Le carriere di concetto comprendono:
carriera degli assistenti tecnici;
carriera dei segretari di amministrazione;
carriera dei segretari tecnici.

ART. 35.

(*Carriera degli assistenti tecnici*)

La carriera degli assistenti tecnici comprende le seguenti qualifiche:
assistente capo;
assistente principale;
primo assistente;
assistente;
assistente aggiunto;
vice assistente.

ART. 36.

(*Nomina a vice assistente tecnico*)

La nomina in prova a vice assistente tecnico si consegue mediante pubblico concorso per esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Il decreto ministeriale che indice il concorso determina in conformità alle norme regolamentari i titoli di studio specificamente richiesti per l'ammissione, le materie che formano oggetto delle prove scritte, delle prove pratiche o tecniche e della prova orale, e specifica il laboratorio o servizio tecnico per il quale i posti sono messi a concorso.

Le prove scritte sono due.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a vice assistente tecnico è composta da un direttore di servizio tecnico o di reparto, presidente, da un docente universitario nelle materie su cui vertono le prove di esame, da un primo ricercatore e da due ricercatori. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Il Ministro per la sanità, su proposta del comitato amministrativo, previo parere del

consiglio dei direttori di laboratorio, con il consenso degli interessati, può disporre il trasferimento di personale della carriera di concetto degli assistenti tecnici da un laboratorio o servizio tecnico ad un altro soltanto a livello della qualifica di assistente tecnico e qualifiche superiori. Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di posti nel laboratorio o servizio tecnico di immissione.

ART. 37.

(*Promozione a primo assistente tecnico*)

La commissione giudicatrice del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità per i posti di primo assistente tecnico è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un docente universitario in una delle materie su cui vertono le prove di esame, da un direttore di servizio tecnico o di reparto e da due primi ricercatori. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

ART. 38.

(*Carriera dei segretari tecnici*)

La carriera dei segretari tecnici comprende le seguenti qualifiche:

segretario tecnico capo;
segretario tecnico principale;
primo segretario tecnico;
segretario tecnico;
segretario tecnico aggiunto;
vice segretario tecnico.

I segretari tecnici svolgono le loro funzioni di regola presso la biblioteca e presso la segreteria per le attività culturali.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a vice segretario tecnico per i posti assegnati alla biblioteca, è composta da un bibliotecario superiore dell'Istituto, presidente, da due professori di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado, da un ricercatore e da un impiegato della carriera direttiva del personale di biblioteca con qualifica non inferiore a bibliotecario capo. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

La commissione giudicatrice del concorso per la nomina a vice segretario tecnico per i

posti assegnati alla segreteria per le attività culturali, è composta da un primo ricercatore della segreteria per le attività culturali, presidente, da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, da un ricercatore o da un impiegato della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

La commissione giudicatrice del concorso per la promozione a primo segretario tecnico per i posti assegnati alla biblioteca, è composta dal direttore della biblioteca, presidente, da un primo ricercatore, da un impiegato di biblioteca governativa con qualifica di direttore di biblioteca di seconda classe o corrispondente e da due impiegati della carriera direttiva del personale di biblioteca con qualifica non inferiore a bibliotecario superiore. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

La commissione giudicatrice del concorso per la promozione a primo segretario tecnico per i posti assegnati alla segreteria per le attività culturali, è composta dal direttore della segreteria per le attività culturali, presidente, da un professore d'istituto di istruzione secondaria di secondo grado, da un primo ricercatore e da due impiegati della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a capo ufficio. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

ART. 39.

(*Promozioni nelle carriere degli assistenti e segretari tecnici*)

Le promozioni alle qualifiche superiori a quelle iniziali nelle carriere degli assistenti e segretari tecnici sono effettuate a norma delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nell'ambito dei posti assegnati per ciascuna qualifica ai singoli laboratori per effetto del contingentamento di cui all'articolo 61, tra gli impiegati appartenenti a ciascun laboratorio o servizio tecnico.

CAPO III.

CARRIERE ESECUTIVE.

ART. 40.

(*Classificazione delle carriere esecutive*)

Le carriere esecutive comprendono:
carriera degli aiutanti tecnici;
carriera degli aiutanti di amministrazione.

ART. 41.

(*Carriere degli aiutanti tecnici*)

La nomina in prova ad aiutante tecnico aggiunto si consegue mediante pubblico concorso per esame al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Il decreto ministeriale che indice il concorso determina in conformità all'ordinamento dell'Istituto le materie che formano oggetto della prova scritta, della prova pratica e della prova orale e specifica il laboratorio o servizio tecnico per il quale i posti sono messi a concorso.

La commissione giudicatrice del concorso è composta da un direttore di servizio tecnico o di reparto, presidente, da un professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nelle materie su cui vertono le prove di esame, da due ricercatori e da un assistente tecnico capo. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dei segretari di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a primo segretario.

ART. 42.

(*Promozioni negli aiutanti tecnici*)

Le promozioni alle qualifiche superiori a quelle iniziali nella carriera degli aiutanti tecnici sono effettuate a norma delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nell'ambito dei posti assegnati per ciascuna qualifica ai singoli laboratori per effetto del contingentamento di cui all'articolo 61, tra gli impiegati appartenenti a ciascun laboratorio o servizio tecnico.

Ai fini del concorso per esame e dello scrutinio per merito comparativo di cui all'articolo 185 del testo unico citato, il servizio prestato nelle carriere dei sorveglianti tecnici e degli operai permanenti dell'Istituto è valutato per un terzo e per non più di quattro anni complessivi.

CAPO IV.

CARRIERE DEL PERSONALE AUSILIARIO.

ART. 43.

(*Classificazione delle carriere del personale ausiliario*)

Le carriere del personale ausiliario comprendono:

carriera del personale ausiliario tecnico;

carriera del personale ausiliario di amministrazione.

TITOLO VI.

RAPPORTI INFORMATIVI

ART. 44.

(*Compilazione e comunicazione del rapporto informativo*)

Gli organi competenti indicati nell'articolo 45 ove lo ritengano opportuno, redigono, nel mese di gennaio, rapporti informativi in base ai seguenti elementi:

qualità intellettuali, cultura generale e preparazione professionale;

consuetudine di studio e attività scientifica;

qualità morali e di carattere;

qualità delle prestazioni di servizio;

capacità organizzativa ed attitudine ad esercitare funzioni di maggiore responsabilità.

Il rapporto deve contenere ogni altro elemento che concorra a delineare la personalità del dipendente.

Il rapporto si conclude con uno dei seguenti giudizi complessivi:

« ottimo »;

« distinto »;

« buono »;

« mediocre »;

« insufficiente ».

Le sanzioni disciplinari più gravi della censura escludono l'attribuzione di un giudizio complessivo superiore a « buono ».

Il rapporto informativo deve essere redatto nei confronti del personale dipendente:

dopo un anno dall'ammissione in servizio o dalla promozione a qualifica superiore;

dopo un anno da una nuova destinazione di servizio del personale competente a redigere il rapporto o del personale nei cui confronti il rapporto è redatto;

dopo un anno dall'attribuzione del giudizio complessivo di « insufficiente »;

ove l'interessato ne faccia richiesta.

Qualora vengano accertati e documentati meriti eccezionali, al giudizio di « ottimo » può aggiungersi la proposta di iscrizione nel ruolo d'onore.

Il rapporto informativo è comunicato integralmente al personale interessato. Il personale interessato segna la data di comunicazione e appone la propria firma nel modulo del rapporto informativo.

ART. 45.

(*Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo*)

Il rapporto informativo, di cui agli articoli 43, 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è compilato:

a) per i direttori di laboratorio, i direttori di servizio generale, i direttori di reparto e i dirigenti di ricerca, dal direttore dell'Istituto.

Il giudizio complessivo è espresso dal comitato amministrativo;

b) per gli impiegati dei ruoli dei primi ricercatori e dei ricercatori dei laboratori, dal rispettivo direttore di laboratorio;

c) per gli impiegati con qualifica di capo servizio e capo ufficio, dal direttore degli affari generali, dei servizi amministrativi e del personale;

d) per gli impiegati con qualifica di bibliotecario capo, dal direttore della biblioteca;

e) per tutti gli altri impiegati dell'ufficio tecnico, della segreteria per le attività culturali, del parco zoologico e dell'elettronica, dai rispettivi direttori del servizio tecnico;

f) per tutti gli impiegati distaccati nei laboratori o servizi tecnici, dal rispettivo direttore di laboratorio o di servizio tecnico.

I giudizi complessivi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), sono espressi dal direttore dell'Istituto;

g) per tutti gli altri impiegati dei laboratori, dal rispettivo direttore di reparto. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore di laboratorio.

h) per tutti gli altri impiegati dei servizi amministrativi, dal rispettivo capo servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore dei servizi amministrativi;

i) per tutti gli altri impiegati della biblioteca, dal rispettivo bibliohtecario capo. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della biblioteca.

ART. 46.

(*Mancata compilazione del rapporto informativo*)

Per l'anno per il quale non è stata ritenuta opportuna la compilazione del rapporto informativo si intende confermato quello dell'anno antecedente.

Nel caso che per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo, si intende attribuito per gli anni stessi il giudizio dell'anno antecedente o quello dell'anno susseguente qualora questo ultimo risulti migliore.

TITOLO VII.

DISCIPLINA

ART. 47.

(*Sanzioni disciplinari*)

In deroga all'articolo 78 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale dell'Istituto superiore di sanità che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

1) ammonizione;
2) censura;
3) riduzione dello stipendio;
4) sospensione dal servizio;
5) destituzione.

ART. 48.

(*Ammonizione*)

L'ammonizione è irrogata dal direttore di laboratorio e dal direttore di servizio generale al personale rispettivamente dipendente.

L'ammonizione è un avvertimento scritto che viene rivolto per lievi mancanze.

Avverso l'ammonizione è ammessa l'opposizione entro trenta giorni dalla data della comunicazione. La decisione del direttore è provvedimento definitivo.

Nel fascicolo personale non deve essere lasciata traccia dell'ammonizione.

ART. 49.

(*Commissione di disciplina*)

In deroga al secondo, quarto e sesto comma dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la commissione di disciplina è composta da un di-

rettore di laboratorio, presidente, da un dirigente di ricerca, da un capo servizio e da due rappresentanti del personale, questi ultimi designati dagli impiegati di ruolo mediante suffragio diretto, universale e segreto.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un capo ufficio.

Per ciascuno dei quattro membri della commissione e per il segretario è nominato un membro supplente; in caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano il quale è a sua volta sostituito da uno dei membri supplenti.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI VARIE E COMUNI

ART. 50.

(*Assunzione temporanea di esperti*)

Per soddisfare ad urgenti esigenze di funzionamento dell'Istituto possono essere assunti, per un periodo non superiore ai tre anni, esperti italiani e stranieri cui sia riconosciuta specifica competenza.

All'assunzione si provvede con decreto motivato del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio e su proposta del comitato amministrativo.

La spesa relativa non potrà superare il due per cento della somma stanziata nel capitolo per il funzionamento dell'Istituto.

Nel decreto sono indicate le modalità secondo le quali l'esperto deve svolgere la sua attività nell'Istituto.

Il trattamento economico complessivo dell'esperto non potrà essere superiore a quello relativo alla qualifica di dirigente di ricerca con il trattamento economico corrispondente alla prima classe di stipendio né inferiore a quello relativo alla qualifica di dirigente di ricerca con il trattamento economico corrispondente alla quinta classe di stipendio.

ART. 51.

(*Collocamento in aspettativa per motivi di studio*)

Il personale dei ruoli direttivi tecnici e della carriera di concetto degli assistenti tecnici può essere collocato in aspettativa, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche per motivi di studio.

Il collocamento in aspettativa per motivi di studio può essere disposto, su domanda dell'impiegato e su parere favorevole del consiglio dei direttori di laboratorio, dal comitato amministrativo dell'Istituto, previo accertamento che i motivi di studio siano di interesse per l'Istituto stesso.

La durata dell'aspettativa non può superare un anno. Per giustificati motivi il comitato amministrativo può consentire all'impiegato la proroga dell'aspettativa per un periodo non superiore ad un anno.

L'aspettativa non può essere disposta per un periodo complessivo superiore a due anni in un decennio.

Al personale dell'Istituto, collocato in aspettativa per motivi di studio, è attribuito soltanto lo stipendio comprensivo degli assegni per carichi di famiglia e senza diritto al trattamento di missione.

Al personale che ha usufruito dell'aspettativa di cui al presente articolo, non può essere concessa l'aspettativa per motivi di famiglia se non sia trascorso un anno dalla data di cessazione dell'aspettativa per motivi di studio.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di studio è computato per intero ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

ART. 52.

(*Missione all'estero*)

Per le missioni all'estero di durata inferiore ai dieci giorni, l'autorizzazione al personale dell'Istituto può essere data, in deroga alle attuali disposizioni di legge, dal Ministro per la sanità e l'anticipo sulle spese può essere corrisposto in valuta nazionale, fermo restando il successivo assenso del Ministero del tesoro per la ratifica e la liquidazione.

ART. 53.

(*Modificazione dell'articolo 219 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 - Libero esercizio professionale*)

Al personale dei ruoli direttivi tecnici è consentito l'esercizio della libera attività professionale fuori delle ore di servizio.

È però vietata qualsiasi forma di libera attività professionale relativamente a prodotti, apparecchi e progetti rientranti in categorie sottoposte all'esame o al controllo dell'Istituto e comunque a qualunque questione su cui

l'Istituto sia chiamato per legge o per richiesta dell'Autorità competente ad esprimere parere.

ART. 54.

(*Abrogazione*)

È abrogato l'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 55.

(*Orario di servizio*)

Il Ministro per la sanità, su proposta del comitato amministrativo, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, stabilisce, con proprio decreto, la suddivisione settimanale e giornaliera delle ore di lavoro.

ART. 56.

(*Compensi particolari*)

Al personale dell'Istituto superiore di sanità continuerà ad essere corrisposto, con le procedure vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il compenso per iniziative e prestazioni dirette all'incremento delle attività dell'Istituto o della ricerca di servizio.

ART. 57.

(*Lavoro straordinario*)

Il direttore può autorizzare i dipendenti dell'Istituto, di qualsiasi ruolo o qualifica, alla prestazione di lavoro straordinario, fino al limite di sessanta ore mensili.

ART. 58.

(*Mensa di servizio e asilo nido*)

Sono istituiti, presso l'Istituto superiore di sanità, una mensa di servizio per i propri dipendenti, che debbano svolgere un orario continuativo di lavoro ed un asilo nido per l'alimentazione e la custodia dei bambini, di età non superiore ai tre anni, di madri dipendenti dell'Istituto medesimo.

All'onere derivante dall'allestimento e dall'arredamento della mensa di servizio e dell'asilo nido – calcolato in lire 50 milioni – si farà fronte per l'anno 1968 con una corrispondente riduzione del Capitolo 1328 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

La gestione della mensa di servizio e dell'asilo nido potrà essere affidata ad imprese o

istituzioni idonee mediante convenzione da approvarsi dal Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro e per quanto attiene all'asilo nido di concerto anche con il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale.

Sullo stesso capitolo 1328 graverà una sovvenzione per le spese generali di funzionamento nella misura massima di lire dieci milioni per l'esercizio 1968 e per gli esercizi successivi.

ART. 59.

(*Rinvio allo statuto degli impiegati civili dello Stato*)

Al personale dell'Istituto superiore di sanità, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive norme.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 60.

(*Scioglimento centri di studio*)

Sono sciolti e posti in liquidazione il centro di studio per la lotta contro gli insetti nocivi, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, n. 355, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 221; il centro per lo studio della chimica delle fermentazioni e della crescita dei batteri, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, n. 353, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 224; il centro di studi per la difesa contro le radiazioni, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1957, n. 504, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 222.

Il liquidatore viene nominato dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro.

I beni residui sono devoluti allo Stato; quelli fra essi che vengono riconosciuti utili alle funzioni dell'Istituto sono ad esso destinati con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la sanità.

ART. 61.

(*Norme regolamentari*)

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato amministrativo e previo parere del consiglio dei direttori dei laboratori, sarà provveduto alla emanazione delle norme di esecuzione relative alle competenze dei singoli laboratori e dei servizi generali e alle attribuzioni delle singole qualifiche.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la sanità, sentito il comitato amministrativo e previo parere del consiglio dei direttori dei laboratori, provvede con decreto interministeriale di concerto con il Ministro del tesoro alla istituzione dei reparti previsti dall'articolo 4; il numero dei reparti, per ciascun laboratorio, non potrà essere superiore a dieci.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il comitato amministrativo e previo parere del consiglio dei direttori di laboratorio, sarà provveduto al contingentamento dei posti stabiliti in organico fra i singoli laboratori e servizi generali per le seguenti carriere:

a) ruoli dei dirigenti di ricerca, dei primi ricercatori e dei ricercatori;

b) carriere degli assistenti e segretari tecnici, e degli aiutanti tecnici, per le quali sarà anche determinato il numero dei posti per ciascuna qualifica.

Con le modalità indicate nel comma precedente si provvede alle successive modifiche del numero e dei compiti dei reparti per ciascun laboratorio e dei servizi generali e del contingentamento dei posti che non comportino variazioni di organico.

Il Ministro per la sanità, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto del contingentamento, provvederà, su proposta del comitato amministrativo formulata sulla base di un progetto presentato dal direttore dell'Istituto, alla destinazione del personale ai singoli laboratori e servizi generali in conformità dello stesso decreto.

Gli attuali capi dei laboratori di chimica, chimica biologica, fisica, ingegneria sanitaria, microbiologia e veterinaria conservano la direzione del rispettivo laboratorio per il pe-

riodo previsto dall'articolo 30 e con la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli attuali capi dei laboratori di biologia, chimica terapeutica e parassitologia assumono la direzione dei laboratori rispettivamente di biologia e patologia, di farmacologia e di parassitologia ed entomologia per il periodo e con la decorrenza di cui al precedente comma.

ART. 62.

(*Inquadramento*)

L'inquadramento degli impiegati ed operai dell'Istituto nei nuovi ruoli, qualifiche, classi di stipendio, categorie, di cui alle tabelle *B* e *C* annesse alla presente legge, secondo l'ordine di anzianità (determinata con i criteri di cui all'articolo 15, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686), e di ruolo, e secondo quanto previsto nei successivi articoli, è disposto con decreto del Ministro per la sanità, sentito il comitato amministrativo dell'Istituto, ed avrà effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 63.

(*Inquadramento dei dirigenti di ricerca, dei primi ricercatori e dei ricercatori*)

Nei ruoli organici dei dirigenti di ricerca, dei primi ricercatori e dei ricercatori sono inquadrati, nei modi indicati nei successivi commi, gli impiegati attualmente appartenenti ai ruoli delle carriere direttive dei vari laboratori ed al ruolo della carriera direttiva del museo sperimentale e segreteria didattica.

Gli attuali capi dei laboratori con almeno otto anni di anzianità nella qualifica corrispondente all'ex coefficiente 900 sono inquadrati tra i dirigenti di ricerca alla prima classe di stipendio, conservando l'anzianità eccedente gli otto anni ai fini degli aumenti periodici di stipendio; gli attuali capi dei laboratori con almeno tre anni di anzianità nella qualifica corrispondente all'ex coefficiente 900 sono inquadrati tra i dirigenti di ricerca alla seconda classe di stipendio, conservando l'anzianità eccedente i tre anni ai fini dell'assegnazione alla prima classe di stipendio e degli aumenti periodici.

I restanti capi dei laboratori sono inquadrati tra i dirigenti di ricerca, conservando *ad personam* l'attuale trattamento economico; gli stessi saranno assegnati alla seconda classe di stipendio al raggiungimento dei tre anni di

anzianità complessiva nelle qualifiche di capo dei laboratori e di dirigente di ricerca.

Gli attuali primi ricercatori con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica corrispondente all'ex coefficiente 670 sono inquadrati tra i primi ricercatori alla prima classe di stipendio, conservando l'anzianità eccedente i dieci anni ai fini degli aumenti periodici di stipendio; gli attuali primi ricercatori con almeno cnque anni di anzianità nella qualifica corrispondente all'ex coefficiente 670 sono inquadrati tra i primi ricercatori alla seconda classe di stipendio, conservando l'anzianità eccedente i cinque anni ai fini dell'assegnazione alla prima classe di stipendio e degli aumenti periodici. I restanti primi ricercatori sono inquadrati tra i primi ricercatori, conservando *ad personam* l'attuale trattamento economico; gli stessi saranno assegnati alla seconda classe di stipendio al raggiungimento dei cinque anni di anzianità complessiva nella qualifica di primo ricercatore.

Per i primi ricercatori di cui al comma precedente non si tiene conto degli anni per i quali non sia stata riportata almeno la qualifica di « distinto ».

Gli attuali ricercatori con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica corrispondente all'ex coefficiente 500 sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori alla prima classe di stipendio, conservando l'anzianità eccedente i cinque anni ai fini degli aumenti periodici di stipendio; qualora abbiano meno di cinque anni di anzianità nella citata qualifica sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori alla seconda classe di stipendio conservando l'anzianità nella qualifica ai fini dell'assegnazione alla successiva classe di stipendio e degli aumenti periodici.

Gli attuali ricercatori aggiunti sono inquadrati alla terza classe di stipendio conservando l'anzianità acquisita nella qualifica di ricercatore aggiunto e di aiuto, ai fini dell'assegnazione alla successiva classe di stipendio e degli aumenti periodici.

Gli attuali aiuti sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori alla terza classe di stipendio, conservando l'anzianità nella qualifica di aiuto ai fini dell'assegnazione alla classe superiore di stipendio e degli aumenti periodici.

Gli attuali assistenti sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori alla quarta classe di stipendio, conservando l'anzianità acquisita nella qualifica ai fini degli aumenti periodici di stipendio e dell'assegnazione alla successiva classe di stipendio.

L'attuale capo del museo sperimentale e segreteria didattica è assegnato alla qualifica

di primo ricercatore alla prima classe di stipendio, conservando l'anzianità nelle qualifiche corrispondenti all'ex grado quinto eccedente i dieci anni ai fini degli aumenti periodici di stipendio. Egli assume l'ufficio di direttore della segreteria per le attività culturali per il periodo previsto dall'articolo 31 della presente legge.

Gli impiegati attualmente appartenenti al ruolo del museo sperimentale e della segreteria didattica forniti della laurea in una delle branche della chimica o della medicina o dell'ingegneria o della fisica o delle scienze naturali o delle scienze biologiche, sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori con i criteri di cui ai precedenti commi, considerando come corrispondenti le qualifiche che avevano pari coefficiente di stipendio.

ART. 64.

(*Inquadramento degli assistenti tecnici*)

Nella carriera degli assistenti tecnici sono inquadrati gli impiegati attualmente appartenenti ai ruoli delle carriere di concetto degli esperti.

Gli impiegati con qualifica attuale di esperto capo assumono la qualifica di assistente tecnico capo.

Gli impiegati con qualifica attuale di esperto principale assumono la qualifica di assistente tecnico principale.

Gli impiegati con qualifica di primo esperto assumono la qualifica di primo assistente tecnico.

Gli impiegati con qualifica attuale di esperto assumono la qualifica di assistente tecnico.

Gli impiegati con qualifica attuale di esperto aggiunto assumono la qualifica di assistente tecnico aggiunto.

Gli impiegati con qualifica attuale di vice esperto assumono la qualifica di vice assistente tecnico.

ART. 65.

(*Inquadramento dei segretari di amministrazione*)

Nella carriera dei segretari di amministrazione sono inquadrati gli impiegati attualmente appartenenti al ruolo della carriera di concetto dei servizi amministrativi e del personale.

ART. 66.

(*Inquadramento dei segretari tecnici*)

Nella carriera dei segretari tecnici sono inquadrati gli impiegati attualmente appartenenti al ruolo della carriera di concetto del museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca.

Gli impiegati con qualifica attuale di segretario principale assumono la qualifica di segretario tecnico principale.

Gli impiegati con qualifica attuale di primo segretario assumono la qualifica di primo segretario tecnico.

Gli impiegati con qualifica attuale di segretario assumono la qualifica di segretario tecnico.

Gli impiegati con qualifica attuale di segretario aggiunto e di vice segretario assumono rispettivamente la qualifica di segretario tecnico aggiunto e di vice segretario tecnico.

ART. 67.

(*Inquadramento degli aiutanti tecnici*)

Nella carriera degli aiutanti tecnici sono inquadrati gli impiegati attualmente appartenenti ai ruoli della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici, conservando la qualifica di provenienza.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nella stessa carriera possono inoltre essere inquadrati alla qualifica iniziale fino a sessanta unità, su proposta del comitato amministrativo, gli impiegati della carriera dei sorveglianti tecnici che abbiano quindici anni di lodevole servizio prestato alla dipendenza dell'Istituto.

ART. 68.

(*Inquadramento degli aiutanti di amministrazione*)

Nella carriera degli aiutanti di amministrazione sono inquadrati gli impiegati attualmente appartenenti alla carriera degli aiutanti, conservando la qualifica di provenienza.

ART. 69.

(*Inquadramento del personale ausiliario tecnico*)

Nella carriera del personale ausiliario tecnico sono inquadrati anche in posizione di soprannumero fino al riassorbimento in occasione di sucessive vacanze, gli impiegati at-

tualmente appartenenti al ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici, conservando la qualifica di provenienza.

In relazione alle unità in soprannumero che risulteranno in applicazione del precedente comma saranno lasciati scoperti altrettanti posti nel ruolo degli aiutanti tecnici, fino al riassorbimento dei soprannumerari stessi per effetto del secondo comma dell'articolo 67.

ART. 70.

(*Inquadramento del personale ausiliario di amministrazione*)

Nella carriera del personale ausiliario di amministrazione sono inquadrati gli impiegati attualmente appartenenti alla carriera del personale addetto agli uffici, conservando la qualifica di provenienza.

ART. 71.

(*Nomina a ricercatore*)

Nel primo concorso a ricercatore, bandito in ciascun laboratorio o servizio tecnico a termini dell'articolo 25, i due decimi dei posti messi a concorso sono riservati agli impiegati della carriera di concetto degli assistenti tecnici i quali abbiano compiuto almeno tre anni di servizio nella carriera e siano provvisti del diploma di laurea previsto dal bando.

ART. 72.

(*Nomina ad assistente tecnico*)

Nel primo concorso ad assistente tecnico, bandito per ciascun laboratorio o servizio tecnico a termini dell'articolo 36, i due decimi dei posti messi a concorso sono riservati agli impiegati della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici i quali abbiano compiuto almeno tre anni di servizio nella carriera e siano provvisti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

ART. 73.

(*Nomina ad aiutante tecnico*)

Nel primo concorso ad aiutante tecnico, bandito per ciascun laboratorio o servizio tecnico a termini dell'articolo 41, un terzo dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici ed ai dipendenti dei ruoli degli operai, i quali abbiano compiuto almeno otto anni di servizio nella carriera o ruolo.

ART. 74.

(*Trattamento economico degli operai*)

Agli operai dell'Istituto superiore di sanità è attribuita la paga annua lorda di cui alla tabella *C* annessa alla presente legge.

Agli effetti degli aumenti periodici della paga di cui al precedente comma agli operai in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è conservata la rispettiva anzianità posseduta nella categoria di appartenenza.

ART. 75.

(*Prestatori d'opera in base alla legge 6 dicembre 1964, n. 1331*)

Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, limitatamente a quanto in essa previsto circa nuove utilizzazioni di personale estraneo all'amministrazione dello Stato.

Le persone che prestano attualmente servizio alle dipendenze dell'Istituto ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni sono mantenute in servizio nell'attuale posizione fino al compimento dei periodi di servizio prescritti per fruire dei benefici previsti dalla legge 4 febbraio 1966, n. 32.

ART. 76.

(*Concorsi in fase di svolgimento*)

I concorsi per l'ammissione e per l'avanzamento nelle varie carriere dell'Istituto che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, fossero già banditi o in fase di svolgimento, saranno espletati con le modalità previste dalle norme vigenti alla data della pubblicazione dei relativi bandi.

Con lo stesso decreto di nomina, i vincitori dei suddetti concorsi verranno assegnati alle nuove qualifiche con le modalità del presente titolo.

ART. 77.

(*Disponibilità dei nuovi posti in organico*)

I nuovi posti disponibili per effetto degli aumenti di organico di cui alla presente legge nelle carriere degli assistenti ed aiutanti tecnici e degli aiutanti di amministrazione non potranno essere coperti in misura superiore al venticinque per cento nel primo anno, del cinquanta per cento nel secondo anno, del settan-

tacinque per cento nel terzo anno ed il restante nel quarto anno di applicazione della presente legge.

ART. 78.

(*Copertura dell'onere di spesa*)

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge e calcolato per l'anno, in lire:

1968	480	milioni
1969	583	»
1970	817	»
1971	1.040	»
1972	1.130	»

e successivamente, ad assestamento completo degli organici, in lire 1.166 milioni, si farà fronte con le maggiori entrate derivanti:

1) dagli aumenti delle tariffe dei servizi resi a terzi dall'Istituto come nella tabella *A* annessa alla presente legge;

2) dagli aumenti delle tasse di concessioni governative di cui al numero d'ordine 16, titolo IV, 5) della tabella annessa al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, come segue:

tassa annuale per ogni specialità, estera o nazionale, serie o categoria di specialità registrate:

a) per ogni specialità, lire 50.000;

b) per ogni serie o categoria, lire 25.000.

TABELLA *A*.

TARIFFA DEI SERVIZI RESI DALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DENOMINAZIONE	Unità di analisi	Importo di lire	Fonti legislative
Analisi microbiologiche e immunologiche:			
Vaccini antipoliomelitici:			
Sabin	Ogni tipo	500.000	Decreto ministeriale 10 agosto 1962.
Semenza per vaccino Sabin	Ogni tipo	700.000	Decreto ministeriale 10 agosto 1962.
Salk	Ogni serie	700.000	Decreto ACIS 15 novembre 1956.
Vaccini misti contro pertosse, difterite e tetano	Ogni serie	200.000	Decreto ministeriale 6 febbraio 1964.
Sieri, vaccini, anatossine e affini per uso umano e veterinario	Ogni serie	50.000	Decreto ministeriale 5 settembre 1947.
Immunoglobuline normali e specifiche	Ogni serie	50.000	—
Vaccini antitubercolari	Ogni serie	200.000	Decreto ministeriale 15 febbraio 1964.
Controllo tubercoline	Ogni serie	100.000	Decreto ministeriale 29 settembre 1965.
Vaccino antiaftoso per bovini	Ogni tipo	500.000	Decreto ministeriale 10 gennaio 1932.
Vaccino antiaftoso per suini	Ogni tipo	150.000	Decreto ministeriale 10 gennaio 1932.
Catgut (campioni serie di calibro)	Ogni serie	25.000	Decreto ACIS 23 marzo 1951.
Specialità medicinali e presidi medico-chirurgici	Ogni serie o categoria	50.000	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1947. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 1947.
Alimenti e bevande	Ciascuna	50.000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Mangimi e integratori	Ciascuna	50.000	Legge 3 febbraio 1961, n. 4. Legge 15 febbraio 1963, n. 281.
Analisi biologiche e farmacologiche:			
Specialità medicinali e presidi medico-chirurgici	Ogni serie o categoria	100.000	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1947. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 1947.
Derivati del sangue	Ciascuna	75.000	—
Controlli di tossicità cronica	Ciascuna	500.000	—
Alimentari e bevande	Ciascuna	50.000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Mangimi ed integratori	Ciascuna	50.000	Legge 3 febbraio 1961, n. 4.

DENOMINAZIONE	Unità di analisi	Importo di lire	Fonti legislative
Analisi chimiche:			
Specialità medicinali e presidi medico-chirurgici	Ogni serie o categoria	75.000	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1947. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 1947.
Bevande e alimenti	Ciascuna	50.000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Acque minerali	Ciascuna	50.000	Decreto ministeriale 10 gennaio 1932.
Residui di antiparassitari negli alimenti	Ciascuna	50.000	Legge 30 aprile 1962, n. 283.
Contenitori in materie plastiche per alimenti	Ciascuna	50.000	—
Materiali vari	Ciascuna	50.000	—
Mangimi ed integratori	Ciascuna	25.000	Legge 3 febbraio 1961, n. 4. Legge 15 febbraio 1963, n. 281.
Controlli fisici:			
Controllo di apparecchi radiologici	Ciascuno	50.000	—
Controllo apparecchi elettromedicali	Ciascuno	20.000	Decreto ministeriale 5 settembre 1947.
Taratura apparecchi di misura	Ciascuno	30.000	—
Controllo di presidi medico-chirurgici (1)	Ogni serie o categoria		—
Controllo e contrassegno schermi per radiologia:			
a) radiografici	Ogni coppia	1.000	—
b) radioscopici	Ciascuno	2.000	—
Determinazione di radioattività:			
a) preparati di radio (Ra)	mg. nom. Ra	1.000	—
b) minerali, rocce, acque	Ciascuno	50.000	—
Controllo ermeticità sorgenti radioattive sigillate	Ciascuno	5.000	—
Interventi fuori sede:			
Controlli ispettivi, misurazioni chimico-fisiche, prelevamenti campioni, ecc.	Ciascuno	100.000	—

Le predette voci si applicano anche ai depositi previsti dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

(1) Qualora il controllo o la taratura avvenga a seguito di disposizioni di legge, il costo riferito allo strumento singolo prodotto, tenuto conto delle percentuali di campionamento, non potrà superare le lire 30. Quest'ultima disposizione non si applica al caso del controllo e contrassegno degli schermi per radiologia.

TABELLA *B*.

CARRIERA DEL PERSONALE

QUADRO I. — *Carriere direttive.*

a) Ruolo organico dei dirigenti di ricerca, dei primi ricercatori e dei ricercatori.

Ex coefficiente	QUALIFICA	Organico
	Ruolo dei dirigenti di ricerca:	Posti n. 40 di cui al:
1040 (*a*)	Dirigenti di ricerca alla I classe di stipendio . . .	1° gennaio 1968 20
970 (*a*)	Dirigenti di ricerca alla II classe di stipendio . . .	1° gennaio 1969 25
800 (*b*)	Dirigenti di ricerca alla III classe di stipendio . . .	1° gennaio 1970 30
700 (*c*)	Dirigenti di ricerca alla IV classe di stipendio . . .	1° gennaio 1971 35
580	Dirigenti di ricerca alla V classe di stipendio . . .	1° gennaio 1972 40
	Ruolo dei primi ricercatori:	Posti n. 60
820 (*a*)	Primo ricercatore alla I classe di stipendio	
750 (*a*)	Primo ricercatore alla II classe di stipendio	
630 (*b*)	Primo ricercatore alla III classe di stipendio	
580 (*c*)	Primo ricercatore alla IV classe di stipendio	
500	Primo ricercatore alla V classe di stipendio	
	Ruolo dei ricercatori:	Posti n. 190 di cui al:
		1° gennaio 1968 150
580 (*a*)	Ricercatore alla I classe di stipendio	1° gennaio 1969 160
500 (*d*)	Ricercatore alla II classe di stipendio	1° gennaio 1970 170
420 (*e*)	Ricercatore alla III classe di stipendio	1° gennaio 1971 180
309	Ricercatore alla IV classe di stipendio	1° gennaio 1972 190

(*a*) Dopo 5 anni di permanenza nella classe precedente.
(*b*) Dopo 6 anni di permanenza nella classe precedente.
(*c*) Dopo 3 anni di permanenza nella classe precedente: a seguito di conferma in ruolo.
(*d*) — Dopo 3 anni di permanenza nella classe precedente: con libera docenza.
— Dopo 8 anni di permanenza nella classe precedente: senza libera docenza.
(*e*) Dopo 2 anni di permanenza nella classe precedente.

b) Carriera del personale di amministrazione.

Ex coefficiente	QUALIFICA	Organico
900	Direttore dei servizi amministrativi	1
670	Capo servizio	2 (1)
500	Capo ufficio	8
402	Direttore di sezione	10
325	Consigliere di 1ª classe	14
271	Consigliere di 2ª classe	
229	Consigliere di 3ª classe	
		35

(1) Elevati a 4 dal 1° giugno 1970.

c) Carriera del personale di biblioteca.

Ex coefficiente	QUALIFICA	Organico
670	Capo della biblioteca	1
500	Bibliotecario superiore	3
402	Bibliotecario capo	4
325	Bibliotecario di 1ª classe	5
271	Bibliotecario di 2ª classe	
229	Bibliotecario di 3ª classe	
		13

QUADRO II. — *Carriera di concetto.*

a) Carriera degli assistenti tecnici.

Ex coefficiente	QUALIFICA	Organico
500	Assistente tecnico capo	15
402	Assistente tecnico principale	30
325	Primo assistente tecnico	50
271	Assistente tecnico	65
229	Assistente tecnico aggiunto	
202	Vice assistente tecnico	
		160

b) Carriera dei segretari di amministrazione.

Ex coefficiente	QUALIFICA	Organico
500	Segretario capo	2
402	Segretario principale	6
325	Primo segretario	10
271	Segretario	22
229	Segretario aggiunto	
202	Vice segretario	
		40

c) Carriera dei segretari tecnici.

Ex coefficiente	QUALIFICA	Organico
500	Segretario tecnico capo	2
402	Segretario tecnico principale	6
325	Primo segretario tecnico	8
271	Segretario tecnico	12
229	Segretario tecnico aggiunto	
202	Vice segretario tecnico	
		28

QUADRO III. — *Carriere esecutive.*

a) Carriera degli aiutanti tecnici.

Ex coefficiente	QUALIFICA	Organico
325	Aiutante tecnico principale	25
271	Aiutante tecnico capo	50
229	Primo aiutante tecnico	75
202	Aiutante tecnico	100
180	Aiutante tecnico aggiunto	
		250

(1) Di cui n. 30 dattilografi.

b) Carriera degli aiutanti di amministrazione.

Ex coefficiente	QUALIFICA	Organico
325	Aiutante superiore	5
271	Aiutante capo	10
229	Primo aiutante	20
202	Aiutante	85 (1)
180	Aiutante aggiunto	
157	Vice aiutante	
		120

QUADRO IV. — *Carriere del personale ausiliario.*

a) Carriera del personale ausiliario tecnico.

Ex coefficiente	QUALIFICA	Organico
180	Sorvegliante tecnico capo	15
173	Sorvegliante tecnico	55
159	Agente tecnico	80
		150

b) Carriera del personale ausiliario di amministrazione.

Ex coefficiente	QUALIFICA	Organico
159	Usciere capo	20
151	Usciere	
142	Inserviente	

TABELLA *C*.

PIANTA ORGANICA DEGLI OPERAI

CATEGORIE	Organico	Paghe annue lorde Lire
Operai specializzati	Categoria I n. 8	956.600
Operai qualificati	Categoria II n. 9	880.300
Operai comuni	Categoria III n. 4	833.100